

487^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1957

Presidenza del Vice Presidente **MOLE**
e del Vice Presidente **BO**

I N D I C E

<p>Commissione speciale:</p> <p>Variazioni nella composizione <i>Pag.</i> 19935</p> <p>Corte costituzionale:</p> <p>Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 19935</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Annunzio di presentazione 19935</p> <p>Approvazione da parte di Commissioni permanenti 19935</p> <p>Presentazione di relazioni 19935</p> <p>« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), <i>d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri</i>; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), <i>d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri</i>;</p>	<p>« Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), <i>d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri</i>; « Imposizioni sull'incremento dei valori dei beni immobili » (1183) (Seguito della discussione):</p> <p>AMIGONI <i>Pag.</i> 19953</p> <p>ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> 19951 e <i>passim</i></p> <p>BRAITENBERG 19961 e <i>passim</i></p> <p>CARELLI 19961</p> <p>CERICA 19960 e <i>passim</i></p> <p>CERUTTI 19950 e <i>passim</i></p> <p>CUSENZA 19958 e <i>passim</i></p> <p>DE LUCA CARLO 19972 e <i>passim</i></p> <p>FORTUNATI 19956 e <i>passim</i></p> <p>MARINA 19950 e <i>passim</i></p> <p>MINIO 19954, 19977</p> <p>MONTAGNANI 19977, 19978</p> <p>NACUCCHI 19951 e <i>passim</i></p> <p>PIECHELE 19961 e 19975</p> <p>SALARI 19967 e <i>passim</i></p> <p>RODA 19953</p> <p>TRABUCCHI, <i>relatore</i> 19951 e <i>passim</i></p>
---	---

487^a SEDUTA

DISCUSSIONI

23 GENNAIO 1957

Interpellanze:		MONTAGNANI	Pag. 19944
Annunzio	Pag. 19983	PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . .	19946
Interrogazioni:		SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e</i>	
Annunzio	19983	<i>la previdenza sociale</i>	19943
Svolgimento:		SPALLINO	19947
PRESIDENTE	19936	SPEZZANO	19948
ASARO	19936	TOMÈ	19942
BARBARO	19940	VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricol-</i>	
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . .	19942	<i>tura e le foreste</i>	19948
FERRARI AGGRADI, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>			
<i>bilancio</i>	19937		
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	19936		

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Elenco di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale 19989

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dal Ministro dell'interno:

« Estensione al 1° novembre di ciascun anno dei sovrapprezzi e dei contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa » (1827).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) dal senatore Amigoni sul disegno di legge: « Potenziamento della ferrovia Trento-Malè » (1699);

a nome della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) dal senatore Benedetti sul disegno di legge: « Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1665).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato, su proposta del Gruppo democratico cristiano, i senatori Menghi e Salari a far parte della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge recanti provvedimenti per la città di Roma, in sostituzione rispettivamente dei senatori Spagnolli e Zane.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Informo che, in adempimento dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono state comunicate alla Presidenza le ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti di procedimenti nei quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori ed il loro elenco sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane delle Commissioni permanenti, sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo-mazziniere del bollo » (1732);

« Indennità al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato » (1737);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di 7 decimi nelle prove di esame » (1376-B), di iniziativa dei senatori Russo ed altri;

« Bando di concorso speciale per esame e per titolo a posti di direttore didattico in prova » (1647-B);

« Integrazione degli organici degli assistenti delle università e degli istituti di istruzione superiore » (1816);

« Proroga del termine per le nomine ed i trasferimenti dei professori universitari di ruolo » (1818), d'iniziativa del senatore Paolucci;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Avverto che la Presidenza ha deciso di destinare, ogni settimana, l'inizio di due sedute allo svolgimento di interrogazioni. Probabilmente, in seguito, il numero delle sedute destinate a tal fine sarà aumentato per impri-

mere un ritmo più regolare e sollecito allo svolgimento delle interrogazioni stesse.

La prima interrogazione è dei senatori Asaro e De Luca Luca al Ministro dei trasporti, Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per sapere se rispondono a verità le voci, che circolano con insistenza negli ambienti del Ministero, secondo le quali l'ingegnere Di Raimondo Francesco — detto Franco — amministratore unico della Società imprese forniture elettromeccaniche a responsabilità limitata, avrebbe realizzato rilevanti forniture con le ferrovie dello Stato del valore di centinaia di milioni, operazioni concluse a licitazione privata; se è vero che il suddetto abbia rapporti di parentela e quali con l'attuale direttore generale dei trasporti ingegnere Di Raimondo; se ritiene, nel caso affermativo, che tutto ciò sia normale e corretto; quali provvedimenti intende che siano presi non solo allo scopo di colpire gli eventuali responsabili di illecite operazioni quanto perchè tutto ciò abbia a cessare nell'interesse della stessa Amministrazione e della pubblica morale » (914).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Dalle indagini condotte per accertare se corrispondono a verità le voci secondo le quali l'ingegnere Di Raimondo Francesco, amministratore unico della Società imprese forniture elettromeccaniche, S.I.F.E.M., avrebbe realizzato forniture per centinaia di milioni con l'Amministrazione ferroviaria, è risultato che la predetta Ditta non ha effettuato lavori o forniture per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nè è iscritta all'albo dei fornitori dell'Amministrazione medesima.

PRESIDENTE. Il Senatore Asaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ASARO. Onorevole Sottosegretario, la cosa di maggiore interesse tra quanto mi limiterò a dire è questa: mi auguro di tutto cuore che

le indagini che il Ministero ha promosso siano state condotte in maniera tale per cui i risultati accertati siano veramente rispondenti alla verità. Però non posso nascondere che la circostanza mi lascia, come suol dirsi, una macchia nel cuore, in questo senso: noi conosciamo, per i clamori, che hanno suscitato, quali vicende, quali fatti e quanti avvenimenti sono stati denunziati intorno al comportamento di congiunti di questo ex funzionario delle ferrovie dello Stato. Se io, con la mia interrogazione, avevo posto questo quesito, desidero sia riconosciuto che l'ho fatto in base a elementi sufficientemente fondati; il che — mi consenta, onorevole Sottosegretario — mi lascia piuttosto sconfortato per i risultati ai quali è approdata l'indagine del Ministero.

Conseguentemente, anche per quel che personalmente mi risulta, circa i criteri della indagine, non penso che il Ministero abbia imboccato la strada giusta per poter appurare la verità. Altri metodi, altre strade, altre iniziative avrebbero dovuto essere presi per impostare e condurre indagini efficaci il cui risultato poteva dare quiete e serenità circa la correttezza e la moralità della Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ora cosa dirle? Considerato anche che avvenimenti postumi alla mia interrogazione possono considerarsi come di superamento della questione da me sollevata, non so io stesso se dirmi soddisfatto o insoddisfatto. Rimango perplesso.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Barbaro al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzo giorno. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per conoscere anzitutto per quali motivi siano state totalmente escluse — con grande e dolorosa sorpresa per le popolazioni interessate e a malgrado delle vibranti proteste da parte della stampa più autorevole — dalla ripartizione dei fondi, dovuti al recente e cospicuo prestito fatto dalla Banca internazionale della ricostruzione, intere zone meritevoli di particolari aiuti ai fini dello sviluppo

industriale, come la Calabria, la Puglia e la Lucania, e inoltre se non si possa procedere a una nuova, più giusta e perequatrice ripartizione dei detti fondi, e infine se non si ritenga opportuno, necessario e addirittura doveroso ripartire a favore di dette zone, con maggiore larghezza e con un criterio equitativo di compensazione, almeno i fondi che sono a disposizione e di competenza dell'Isveimer » (1006).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il bilancio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di Stato per il bilancio. Onorevole Presidente, l'interrogazione del senatore Barbaro si riferisce all'ultimo prestito che la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha concesso al nostro Paese, prestito il cui contratto è stato firmato a Washington l'11 ottobre 1956.

Il senatore Barbaro pone queste domande: primo, perchè la Calabria, la Puglia e la Basilicata sono state escluse da questo prestito; secondo, se è possibile ripartire *ex novo* il prestito concesso; terzo, se non sia il caso di compensare queste regioni, in via subordinata, con i fondi a disposizione.

Innanzitutto rilevo che l'ottenimento di questo prestito dimostra un po' l'ansia del Governo italiano di fare ogni sforzo per integrare i fondi a disposizione per il Mezzogiorno d'Italia con il ricorso al risparmio privato nazionale ed anche al risparmio estero. È stato proprio in questo spirito che da anni abbiamo intavolato trattative con la Banca internazionale per la ricostruzione ed abbiamo ottenuto quattro finanziamenti: il primo e il secondo di 10 milioni di dollari, il terzo di 70 milioni di dollari ed il quarto di 74 milioni 600 mila dollari con un totale di circa 164 milioni di dollari pari a circa 100 miliardi di lire.

Colgo l'occasione per dire che con questi quattro prestiti non si sono chiuse per noi le possibilità di finanziamenti da parte della Banca internazionale, ma stiamo trattando la concessione di una quinta quota.

Ora per poter chiarire la nostra posizione in merito alla concessione di prestiti da parte della Banca internazionale, dobbiamo dire che non si tratta di finanziamenti per la costruzione di opere pubbliche, per le quali le decisioni competono al Governo Italiano, ma ci troviamo di fronte ad iniziative industriali che, come è noto, non sono prese dalla Cassa, ma da privati individui o società.

La Cassa per il mezzogiorno per mezzo dell'Isveimer raccoglie le domande presentate e qualora le ritenga degne di attenzione le sottopone alla Banca internazionale. Mentre in passato — e mi riferisco alle tre precedenti quote di prestito — sono state avanzate domande per iniziative in Calabria e in altre regioni citate dall'onorevole interrogante, in riferimento alla quarta quota non è pervenuta alcuna domanda. In questa situazione è evidente che non è possibile concedere un prestito a chi non lo richiede.

Non si tratta — leggo quello che scrive il Ministro Campilli — di ripartire la somma tra le varie regioni meridionali, si tratta di assicurare il finanziamento alle iniziative che vengono proposte e che sono meritevoli di finanziamento.

Come dicevo prima, finanziamenti per la Calabria e le altre regioni qui ricordate sono stati effettuati invece attraverso prestiti precedenti; ad esempio, nella terza quota, proprio per la Calabria, vi sono tre finanziamenti, di cui uno per la centrale idroelettrica di Luzzi che ha consentito l'utilizzazione delle risorse idriche del bacino del fiume Mucone.

VACCARO. Quest'opera è finita da tre anni.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Onorevole senatore, io dicevo che per l'ultimo prestito non è stata presentata nessuna domanda, mentre nei prestiti precedenti, quando le domande sono state avanzate, sono state anche accolte ed ho piacere che lei mi dica che le opere sono state eseguite, perchè ciò dimostra che la domanda è stata accolta e portata avanti con

rapidità, facilitando in ogni modo l'esecuzione dell'opera.

La seconda iniziativa finanziata fu quella per il completamento della linea di trasmissione della Centrale del Mucone; la terza quella relativa alle Centrali idroelettriche del fiume Coscile, che ha una capacità di 4.000 Kilowatt.

Posso assicurare l'onorevole interrogante che, mentre non è assolutamente possibile parlare di diversa ripartizione del prestito concesso ormai dall'11 ottobre scorso e già perfezionato e ripartito, sono veramente fiducioso che, attraverso le trattative in corso, sarà possibile ottenere finanziamenti anche per queste Regioni. Posso anzi anticipare che sono state avanzate domande che formano oggetto di attento esame.

Noi confidiamo che queste domande possano essere accolte accelerando la conclusione delle trattative e l'ottenimento di un finanziamento di entità rilevante.

A questo punto è inutile che ricordi come i prestiti più importanti che noi abbiamo contrattato e ricevuto dall'estero sono quelli della Banca internazionale. Ma io confido che alla Calabria e alle altre regioni dell'Italia meridionale possano destinarsi anche finanziamenti di altre istituzioni e di altri Paesi amici.

Per quanto riguarda la terza questione che si pone nell'interrogazione, se cioè non si debba tener conto di questi finanziamenti di cui non tutte le regioni beneficiano al fine di compensare le altre con la concessione di fondi a disposizione, debbo dire che lei, senatore Barbaro, ha perfettamente ragione nel considerare il quadro generale. Noi non possiamo infatti riguardare distintamente le destinazioni dei finanziamenti senza considerare il quadro generale.

Detto questo, colgo l'occasione per dire che l'Isveimer nelle regioni da lei indicate ha finora finanziato ben 143 iniziative industriali così ripartite: in Puglia, nuovi impianti 44, ampliamenti 34, per un totale di 78; in Lucania, nuovi impianti 15, ampliamenti 7, per un totale di 22; in Calabria, nuovi impianti 22, ampliamenti 21, per un totale di 43; nelle tre regioni complessivamente si sono avuti 81

nuovi impianti e 62 ampliamenti per un totale di 143 iniziative industriali.

I finanziamenti concessi e la quota privata investita negli impianti di cui sopra risultano ripartiti come appresso nelle varie regioni: in Puglia, nuovi impianti per milioni di lire 4.892,84 (dei quali 2.612,65 di finanziamenti pubblici e 2.280,24 di quota privata), ampliamenti per milioni di lire 1.366,61 (dei quali 716,80 di finanziamenti e 649,81 di quota privata) con un totale di investimenti di 6.259,45 milioni di lire; in Lucania, nuovi impianti per 5.884,06 milioni di lire (dei quali 3.757,50 di finanziamenti e 2.126,56 di quota privata), ampliamenti per milioni di lire 707,94 (dei quali 356,50 di finanziamenti e 351,44 di quota privata) con un totale di investimenti di 6.592 milioni di lire; in Calabria, nuovi impianti per milioni di lire 2.450,60 (dei quali 1.249,75 di finanziamenti e 1.200,85 di quota privata), ampliamenti per 2.093,19 (dei quali 1.231 di finanziamenti e 862,19 di quota privata) con un totale di investimenti di 4.543,79 milioni di lire. Nelle tre regioni citate dall'onorevole interrogante complessivamente si sono avuti nuovi impianti per 13.227,55 milioni di lire (dei quali 7.619,90 rappresentano finanziamenti e 5.607,65 partecipazione privata), ed ampliamenti per complessivi 4.167,74 milioni di lire (dei quali 2.304,30 di finanziamenti e 1.863,44 di quota privata) con un totale di investimenti di 17.395,29 milioni di lire.

Come risulta dai dati esposti, i finanziamenti effettuati, tenuto conto anche della quota privata, cioè a dire non solo della quota di finanziamento ma anche dell'apporto di chi ha chiesto il finanziamento, hanno dato luogo ad un volume complessivo di 17 miliardi e mezzo circa di investimenti, di cui 13,2 miliardi per nuove iniziative.

La occupazione di mano d'opera derivante da queste iniziative risulta dai seguenti dati: in Puglia, in totale, 3.350 unità occupate di cui 2.457 nei nuovi impianti e 893 negli ampliamenti; in Lucania in totale 2.889 unità occupate di cui 2.228 in nuovi impianti e 661 in ampliamenti; in Calabria 1.348 unità occupate di cui 771 in nuovi impianti e 678 in ampliamenti.

Nelle tre regioni si sono avute complessivamente 7.388 unità occupate di cui 5256 in nuovi impianti e 3132 in ampliamenti di impianti esistenti. I settori per i quali sono stati concessi i finanziamenti per impianti di nuovi opifici sono: in Puglia 17 impianti per il settore agricolo alimentare per un importo di 940,5 milioni di lire, nel settore meccanico 6 impianti per l'importo di 223 milioni di lire, in quello metallurgico 1 impianto per l'importo di 177 milioni, per la produzione di materiali da costruzione, 10 opifici per l'importo di 240 milioni, nel settore estrattivo minerario 2 impianti per 64 milioni, nonchè 3 impianti chimici per l'importo di 172,15 milioni, 3 impianti tessili per l'importo di 59 milioni di lire, 2 stabilimenti cartari-poligrafici per l'importo di 37 milioni di lire.

In Lucania sono stati finanziati 4 stabilimenti nel settore agricolo alimentare per l'importo di 1.003 milioni di lire, 1 stabilimento meccanico per l'importo di 12 milioni di lire, 5 stabilimenti per la produzione di materiale da costruzione per 363 milioni di lire, 2 aziende per lavorazione del legno per 35 milioni, 1 stabilimento chimico per 100 milioni e 2 tessili per l'importo di 2.200 milioni, nonchè di 1 stabilimento poligrafico per l'importo di 45 milioni.

In Calabria infine gli opifici finanziati riguardano: 8 il settore agricolo alimentare per 130,75 milioni di lire, 5 i materiali da costruzione per l'importo di 224 milioni, 2 la lavorazione del legno per 38 milioni, 3 l'industria chimica per 557,50 milioni di lire, 1 l'industria poligrafica per l'importo di 209,50 milioni di lire.

Per concludere, vorrei assicurare l'onorevole senatore interrogante che, da parte dell'Isveimer, non è mancato ogni interessamento per prendere in considerazione tutte le richieste di finanziamento meritevoli di considerazione.

Condivido personalmente in pieno il suo pensiero sulla importanza della attività industriale per l'effettivo sviluppo economico delle regioni meno sviluppate nell'Italia meridionale ma dobbiamo ricordarci che siamo solamente all'inizio della seconda fase del nostro sforzo per portare ad un più alto livello economico il Meridione.

Dobbiamo soprattutto tener conto che solo ora si stanno realizzando le opere pubbliche fondamentali che costituiscono le infrastrutture economiche che condizionano la realizzazione di iniziative produttive.

Quando lei segnala questa esigenza, segnala una istanza veramente importante ed io condivido il suo pensiero. Non bisogna però perdere di vista il quadro generale.

Le assicuro che, per quanto li riguarda, il Governo e la Cassa del Mezzogiorno hanno fatto ogni sforzo e se oltre che segnalare certe necessità, si stimoleranno le iniziative dei singoli, noi faremo il possibile per sorreggerle ed aiutarle.

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. La grandissima importanza dell'interrogazione è ben palese a tutti. Io prendo atto dell'ampia risposta data dall'onorevole Sottosegretario, ed anche delle affermazioni che egli ha creduto di fare quale completamento alla medesima, ma non posso non fare rilevare che soddisfatto non mi posso assolutamente dichiarare, perchè l'esclusione da quest'ultimo grande prestito di circa 57 miliardi delle zone, che io ho ricordato nella mia interrogazione, è stranissima e dannosissima, ed ha avuto una ripercussione veramente allarmante tra le popolazioni interessate, che non si aspettavano davvero questo trattamento.

Anche la sua dichiarazione, onorevole Sottosegretario, che mancassero le domande, io l'accolgo con moltissime riserve, perchè questo mi pare addirittura impossibile in tre zone, che dal punto di vista locale palpitano di mille e mille iniziative; tanto più poi, quando si pensi che l'iniziativa dovrebbe essere anche e soprattutto del Governo, perchè è proprio il Governo che deve orientare e poi attuare questi finanziamenti, andando non verso i dintorni di Roma o i maggiori centri, che già si sono affermati nel campo industriale, ma andando proprio verso le zone più diseredate e perciò più bisognose!

L'allarme è stato dato da alcuni valorosi giornalisti, miei ottimi amici, de « Il Tempo » e precisamente dall'avv. G. Morace di Reggio

e dal dott. E. Greco di Catanzaro; ed io ho poi presentato con carattere d'urgenza la mia interrogazione.

L'industrializzazione del Mezzogiorno è la parola d'ordine costante di tutti i discorsi politici, di tutti i programmi di Governo, di tutte le discussioni, che si fanno nei consessi di una certa importanza politica.

Fra tutte le zone la Calabria, la Lucania e la Puglia sono le più assetate di nuova vita economica, di nuova attività commerciale ed industriale; quindi averle tolte da questo nuovo, grande finanziamento è cosa che sorprende ed addolora moltissimo, anche perchè i precedenti finanziamenti, a cui ella, onorevole Sottosegretario, ha fatto riferimento, sono ben poca cosa rispetto a quest'ultimo, da cui noi siamo stati esclusi. Questo mi sembra un mistero imperscrutabile della politica d'oggi, per cui si escludono proprio le zone, che si dice di voler aiutare in quanto in effetti hanno più bisogno di finanziamento; sarebbe insomma questa nostra una specie di supplizio di Tantalo, per cui abbiamo l'acqua vicina e non possiamo bere!

Si parla tanto, e qui credo di interpretare non solamente il sentimento delle popolazioni della Calabria, della Lucania e delle Puglie, ma un po' di tutte le popolazioni meridionali, si parla troppo, dicevo, di industrializzazione, ma se ne realizza poco, in concreto! Potrei fare anche altre, gravi osservazioni su gente, che viene spesso da altre zone per speculare sull'industrializzazione e non per industrializzare, ma mi riservo di farlo eventualmente in un'altra sede, oppure in un altro momento, e in un'altra discussione!...

Avrei capito, se mai, che si fosse fatto il contrario, e cioè che si fosse concentrato di più là, dove meno si è dato. Non ho mai potuto invece e non posso davvero capire e spiegare, perchè si siano escluse proprio da questo più grosso finanziamento le regioni che più ne hanno bisogno!...

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, la prego di concludere.

BARBARO. Onorevole Presidente, mi rivolgo a lei, che è calabrese, per avere tutta

l'adesione a questo, che è un tema enormemente importante.

PRESIDENTE. Non metto in dubbio l'importanza della sua interrogazione, ma è una interrogazione. Se ella ritiene di doversi dilungare nella esposizione delle sue ragioni, può trasformare l'interrogazione in interpellanza.

BARBARO. Trasformerò l'interrogazione, onorevole Presidente, in interpellanza, perchè, mentre prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, desidero portare nuovi argomenti in favore della tesi, che rappresenta l'interesse di ben tre nobilissime terre, che io ho l'onore, insieme con tutti gli altri onorevoli colleghi, di rappresentare.

PRESIDENTE. Le interrogazioni comportano una breve risposta dell'interrogante per dichiarare se è soddisfatto. Ella è un vecchio parlamentare, senatore Barbaro! Purtroppo però sono proprio i vecchi parlamentari che approfittano della loro esperienza. (*ilarità*). Le ricordo che dopo lo svolgimento delle interrogazioni dovremo passare all'esame di un disegno di legge sul quale si avrà certamente un'ampia discussione. La prego quindi di concludere.

BARBARO. È un argomento, ripeto, molto importante e, per le zone interessate, addirittura vitale!

PRESIDENTE. Presenti allora un'interpellanza.

BARBARO. Io avrei concluso proprio così: trasformo l'interrogazione in interpellanza ed eventualmente in mozione, per sottoporla ad un voto dell'Assemblea. Noi infatti non possiamo tollerare che si creino delle sperequazioni veramente offensive e perniciose per benemerite popolazioni, quali sono quelle che abbiamo l'onore in questo momento di rappresentare.

Nel chiudere, anche per dare alla piuttosto accesa discussione una nota umoristica, vorrei ricordare con una battuta popolare, che noi del Mezzogiorno, e particolarmente noi della Calabria, della Lucania e delle Puglie, rischia-

mo in questa occasione di fare la figura — come dice un adagio calabrese — del cane della macelleria, che è sporco di sangue ed è morto di fame!... (*ilarità*).

Con questa benedetta industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia, che è sulle labbra di tutti, ma che in realtà è ancora *in mente Dei*, — per l'effettiva mancanza di una vera, grande, concreta, feconda, vitale attività industriale, che noi deploriamo sempre maggiormente, — facciamo e diamo a torto l'impressione, che è falsissima, di esserci fortemente arricchiti e industrializzati! Purtroppo molti del nord, da Torino, a Genova, a Milano, ecc., molto leggermente di già criticano mentre in effetti presso di noi si continua, da parte della stragrande maggioranza degli abitanti, a vivere in uno stato di grande indigenza e di grande difficoltà economica, che preoccupa; e forse mai, come in quest'anno, nelle nostre zone, in certe nostre zone, onorevole Presidente Molè, si è passato un Natale di vera, nerissima fame, contro la quale noi dobbiamo opporre tutti i rimedi, non uno escluso, perchè la popolazione è ben stanca di attendere aiuti, che non vengono mai, anche se si promettono sempre!...

Per questa ragione, trasformo, ripeto, l'interrogazione in interpellanza, riservandomi di trasformarla ulteriormente in mozione.

È troppo importante ed addirittura drammatico ed esasperante infatti il problema dell'industria nel Mezzogiorno, dei finanziamenti e del credito, ecc., perchè esso possa essere lasciato cadere nei nulla!...

Sarebbe un immenso danno, e una specie di tradimento, oltrechè al Mezzogiorno, all'Italia tutta, che noi non faremo mai, e non permetteremo mai a chicchessia di fare!...

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Tomè al Ministro della difesa. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per sapere se corrisponde a verità la notizia della disposta soppressione del Distretto militare di Sacile (Udine) e la sua incorporazione in quello di Udine e ciò in revoca di precedente determinazione con la quale si era invece ritenuto, per fondate ragioni militari, di

sopprimere il Distretto di Udine. Si vorrebbe conoscere le ragioni del mutato atteggiamento e sottolineare l'opportunità che ciò che già fu tecnicamente disposto abbia attuazione » (925).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Risponde a verità che il Distretto militare di Sacile è stato soppresso fin dal 31 agosto 1956. Le sue funzioni sono state assorbite dal Distretto militare di Udine.

Il provvedimento rientra nel piano, in corso di attuazione su scala nazionale, di riassetto organico funzionale dell'organizzazione dei distretti, inteso a contrarre il numero dei distretti medesimi ed a conferire a quelli destinati a sopravvivere una struttura più moderna ed efficiente.

In un primo tempo si era realmente progettato di fondere i distretti di Udine e di Sacile in un unico ente con sede in quest'ultima città, ma tale progetto è rimasto poi superato dall'adozione di criteri ordinativi e di mobilitazione, secondo i quali l'accentramento distrettuale vienè disposto soltanto in località sedi di capoluogo di regione o di provincia.

PRESIDENTE. Il senatore Tomè ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOMÈ. Non mi resta che prendere atto di una notizia, che è stata preceduta da una constatazione di fatto da me eseguita *in loco*.

Che ragioni superiori possano aver indicato l'opportunità di sopprimere il distretto di Sacile e mantenere quello di Udine, è una cosa che potrei porre in discussione, perchè se è vero che in linea generale può essere opportuno che i distretti abbiano sede nei capoluoghi di provincia o di regione, per noi, Friuli, questa ragione poteva essere superata dal fatto che il capoluogo di regione è nelle immediate vicinanze del confine jugoslavo. Non è quindi il luogo più opportuno per creare una sede di distretto militare, dato che i distretti hanno una specifica esigenza di funzionamento pro-

prio nei momenti in cui possono sorgere delle complicazioni di carattere internazionale.

Comunque non mi resta che prendere atto con rincrescimento di quanto è avvenuto, non senza esprimere il dolore delle popolazioni della città di Sacile che, per una tradizione che risale all'epoca in cui il Friuli entrò a far parte del Regno d'Italia, erano abituate ad avere questo distretto militare che, tra l'altro, assicurava anche un apporto di carattere economico.

In relazione alla mancanza di questo apporto di carattere economico, ritenuto se non essenziale per lo meno importante, io faccio istanza perchè l'Amministrazione militare voglia ovviare a questo inconveniente, mettendo a stanza in Sacile dei reparti militari che possano sostituire quelli che se ne sono andati.

Prego l'Amministrazione di voler prendere atto di questa richiesta che è caldeggiata in maniera particolarmente pressante ed insistente dalla popolazione sacilese.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la prima del senatore Montagnani e la seconda dei senatori Montagnani, Secchia e Alberganti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per conoscere se dopo il nuovo grave incidente sul lavoro verificatosi alla « Breda » di Sesto San Giovanni ed in considerazione della frequenza degli infortuni che colà si susseguono, di cui uno recente e raccapricciante, non intenda promuovere una sollecita inchiesta per stabilire ed imporre i provvedimenti necessari e sufficienti a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori occupati nella citata azienda » (917);

« Per sapere se di fronte al nuovo e gravissimo infortunio che ha colpito l'operaio Ezio Colombo della Breda siderurgica di Sesto San Giovanni, infortunio che si aggiunge ad altri recenti e tragici che nello spazio di pochi mesi hanno provocato la morte di tre lavoratori, gravissime lesioni ad altri nove e centinaia di infortuni di minore entità, non ritiene neces-

saria ed urgente una rigorosa inchiesta per esaminare le condizioni di lavoro esistenti alla Breda e, date le evidenti deficienze di protezione antinfortunistica, imporre tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed anche per denunciare alla magistratura i responsabili di così gravi e ripetute sciagure.

Gli interroganti ritengono che quanto sopra richiesto sia indispensabile per troncare lo stillicidio degli « omicidi bianchi » e per placare la preoccupazione e la collera di coloro che sono direttamente minacciati e di tutti gli onesti cittadini indignati per il non necessario e delittuoso tributo di sangue di cui sono vittime i lavoratori della Breda, della Falck, di altre fabbriche e di numerosi cantieri edili milanesi » (935).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. In merito alla prima interrogazione comunico all'onorevole interrogante quanto segue.

L'infortunio che ha causato la morte dell'operaio Grasselli Giuseppe è avvenuto alle 15,30 del giorno 26 giugno 1956, nel piazzale destinato al deposito delle billette. Questo materiale viene spostato a mezzo di carrelli piatti o « piattine », correnti su binari a scartamento ridotto, mossi da locomotori. Lo spostamento delle piattine è ottenuto per trazione mediante funi di acciaio, di modo che, nelle condizioni di tiro, la distanza tra un carrello e l'altro è di circa un metro e mezzo.

Il Grasselli, che da circa 25 anni era addetto ai lavori di parcheggio delle billette ed aveva, tra gli altri compiti, quello di agganciare i carrelli e di manovrare gli scambi, aveva aggiunto ad un convoglio, formato dal locomotore e da una piattina, una seconda piattina. Tra le ruote posteriori della prima e le anteriori della seconda era interposto uno scambio che all'atto dell'incidente era deviato dalla direzione di trazione.

Il Grasselli, agganciato l'ultimo carrello, senza verificare la posizione dello scambio, dava l'ordine di partenza.

L'ultima piattina, quando le ruote hanno incontrato gli aghi dello scambio, ha deviato bruscamente dalla linea di tiro. Il Grasselli, urtato dalla fune, prima di avere compreso le grida di altri operai presenti che avevano avvertito quanto accadeva, rimaneva investito dal carrello che aveva sbandato e decedeva poco dopo in conseguenza delle lesioni riportate (frattura della gamba e del femore sinistro).

Per quanto riguarda la seconda interrogazione, l'infortunio, che ha avuto luogo il 17 settembre 1956 presso lo stabilimento Breda-siderurgica di Sesto San Giovanni e che ha colpito l'operaio Ezio Colombo, del reparto acciaierie, è avvenuto durante le operazioni di carico di un forno siderurgico Martin; tali operazioni hanno luogo mediante una caricatrice automatica manovrata da un operatore, il quale è posto in una cabina facente corpo con la caricatrice stessa. La cabina è dotata di uno scudo metallico protettivo che sul davanti presenta una feritoia che permette all'operatore di effettuare e seguire la manovra da lui comandata. La feritoia è chiudibile mediante sportello in grossa lamiera, facilmente manovrabile.

L'operatore, dopo aver comandato l'immissione nel forno della cassetta metallica contenente i rottami (lunga circa m. 1,50) dovrebbe, prima di azionare il rovesciamento della cassetta, chiudere la feritoia della cabina in cui è posto, per riaprirlo solo qualche istante dopo l'avvenuto rovesciamento del carico nel bagno metallico. Ciò appunto per prevenire il caso che eventuali fuoruscite dal forno di scintille o materie incandescenti, all'atto del rovesciamento della cassetta all'interno del forno stesso, abbiano a colpirlo attraverso la feritoia ricavata sul davanti della cabina di manovra. Nel caso particolare, all'atto del rovesciamento della cassetta di rottami entro il forno, si è avuto uno scoppio, che ha determinato la proiezione all'esterno del forno di spruzzi di acciaio fuso, i quali attraverso la feritoia esistente nello scudo della caricatrice (feritoia lasciata aperta dall'operatore) hanno colpito l'operatore medesimo (causandogli

ustioni di terzo grado al viso e al corpo, nonchè la perdita dell'occhio destro). In seguito agli accertamenti disposti dal competente Ispettorato del lavoro, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria, per il seguito di competenza, il Capo reparto acciaierie ed il Capoturno, ritenuti responsabili di mancata vigilanza ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Per quanto riguarda la situazione generale, avuto riguardo e alle condizioni in cui si svolge il lavoro e alla esistenza o rispondenza dei mezzi preventivi, atti a tutelare la integrità fisica dei lavoratori presso gli Stabilimenti Breda, gli organi dell'Ispettorato del lavoro non hanno mancato di esperire accertamenti, allo scopo di rilevare il grado di osservanza, da parte dell'Azienda, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Oggetto di dette ispezioni sono stati gli stabilimenti facenti capo al gruppo Breda e cioè « Breda Fucine », « Breda Siderurgica », « Breda Elettromeccanica e Locomotive » e « Breda Ferroviaria ». Sono state contestate, a carico dei responsabili, contravvenzioni, per infrazioni relative a n. 10 articoli delle dette norme di prevenzione, presso la « Breda Fucine », mentre presso gli altri stabilimenti sopra elencati sono state, pure, contestate contravvenzioni per infrazioni relative a n. 27 articoli delle norme medesime.

Nell'espletamento della propria opera di vigilanza, gli organi dell'Ispettorato del lavoro hanno, inoltre, in genere potuto accertare che la « Breda Siderurgica », mentre procede al rimodernamento e al riassetto degli impianti e dei reparti — ciò che comporterà indubbiamente anche un miglioramento delle condizioni generali di sicurezza — ha dotato i propri dipendenti dei mezzi di protezione individuale; ha provveduto ad una larga esposizione di cartelli indicatori di pericolo; ha sottoposto il personale, avente mansioni di maggiore responsabilità, a speciali esami ed ha, infine, proceduto severamente nei confronti di quei dipendenti che non osservano le norme di sicurezza o che non fanno uso dei mezzi di protezione individuale.

Infine, poichè gli onorevoli interroganti hanno inteso richiamarsi anche all'andamento del fenomeno infortunistico presso le officine « Falk », reputo opportuno rammentare che sono tuttora in corso i lavori di indagine affidati all'apposita Commissione, istituita con decreto del Ministro per il lavoro in data 29 settembre 1956. Detta Commissione, come è noto, ha avuto una proroga fino al 17 febbraio prossimo venturo al termine concesso, allo scopo di acquisire ogni più largo elemento di giudizio e, sulla base della relazione che essa andrà a presentare, il Ministero del lavoro non mancherà di trarre le opportune conclusioni per ogni conseguente determinazione ai fini di una sempre più intensa e rigorosa vigilanza nel settore prevenzionistico degli infortuni sul lavoro, sia presso la Falk che, eventualmente, presso altre aziende o stabilimenti del settore, specie in provincia di Milano.

Devo ricordare anche agli onorevoli interroganti che noi siamo in una fase di applicazione del rinnovato decreto contenente norme per la prevenzione degli infortuni, che è stato emanato l'anno scorso e che da parte degli Ispettorati in questa fase viene seguito con molta attenzione. È un regolamento molto complesso perchè comporta una serie di disposizioni che furono discusse con gli stessi rappresentanti dei lavoratori interessati.

Nello stesso tempo vorrei ricordare che è in corso l'inchiesta di una Commissione formata di senatori e deputati che sta esaminando le condizioni del lavoro nelle aziende.

Quindi non si ritiene di dover proporre un duplicato di una Commissione che avrebbe analogo scopo.

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTAGNANI. Signor Presidente, in verità avevo presentato anche una terza interrogazione antecedente alle due interrogazioni che sono state lette ed alle quali l'onorevole Sottosegretario gentilmente ha dato parziale risposta.

Quella precedente interrogazione verteva sull'orribile morte del fonditore Locatelli, che in data 11 maggio è precipitato, alla Siderur-

gica Breda, in un mastello di scorie incandescenti venendo letteralmente atomizzato. Insisterò affinché quella interrogazione sia svolta anche perchè chiedevo una pensione per la vedova e per i figli che sono rimasti orfani non solo negli affetti, ma anche dell'unico contributo finanziario di cui fruivano.

Ricordo che qualche anno prima un altro lavoratore è stato allo stesso modo disintegrato, nello stesso stabilimento, e le scorie che imprigionavano il suo misero corpo rappresentarono per alcuni anni una specie di monumento per tutti i lavoratori.

Da allora alla Siderurgica Breda ben poco è stato fatto per evitare gli incidenti. Lo stabilimento ha tre forni Martin alti 5 metri collegati da una passerella, chiamata platea, alta 4 metri da terra e larga 2. Un'asta di ferro mobile proteggeva il lavoratore che operava alla bocca del forno. Tale sbarra veniva rimossa in certe fasi del lavoro in modo che chi lavorava, quando doveva maneggiare gli arnesi, piuttosto lunghi e scomodi, si trovava davanti la bocca del forno spesso spalancata e dietro un vuoto di 4 metri sotto il quale vi erano i mastelli che raccolgono le scorie incandescenti. In questa posizione il lavoratore deve procedere al cosiddetto bossaggio. La manovra consiste nell'aprire la parete del forno e nel chiuderla con un tampone di « dolomite » dopo che la colata si è svolta.

È una operazione molto pericolosa. Un passo falso, una manovra falsa o una vampata di calore, come è avvenuto nel tragico incidente occorso al Locatelli, fa precipitare il lavoratore con conseguenze terribili.

La ringhiera ora è fissa ed è stata spostata la platea in modo che il lavoratore non è più in posizione frontale rispetto al forno ma laterale. Però questo aggrava il pericolo di incidenti, perchè il lavoratore si trova in bilico davanti alla colata di acciaio e rischia di cadervi dentro. Quindi il pericolo di incidenti non è diminuito, anzi è aggravato.

Nella stessa sezione siderurgica in questi ultimi tempi si sono avute diecine di infortuni, oltre quelli riportati nelle mie interrogazioni: c'è stato l'operaio Stucchi che ha rischiato di essere trasformato in una torcia ardente semplicemente per il fatto che mentre agganciava

alla gru delle lingottiere, che hanno una temperatura di 1400 gradi, gli ha preso fuoco il grembiule di protezione che, invece di essere di amianto, era di iuta, un misero telo di sacco, e solo a fatica egli è stato sottratto alle fiamme cavandosela però con gravissime ustioni.

Il giorno prima della tragica fine del Locatelli vi sono stati 10 infortuni in quel reparto; poi il lavoratore Giuseppe Grasselli, che ella ha ricordato, ha avuto la gamba e il femore sinistro spaccati e ne è derivata la morte a breve scadenza. L'operaio Mattei è stato colpito da un grosso pezzo di ferro che gli ha lesionato il fianco e gli ha fratturato una gamba — questo è avvenuto il 28 luglio — e poi si è avuto il tragico incidente all'operaio Ezio Colombo.

Ma nella stessa epoca sono morti in quel reparto un assistente edile ed uno sterratore che non erano nell'organico della Breda, ma lavoravano per conto di una ditta appaltatrice: sono morti in conseguenza delle stesse cause di cui dirò. Poi ancora altri 6 infortuni. È uno stillicidio continuo, è una azienda mortale!

Le cause. Innanzitutto gli impianti arretrati. Le gru sono vecchie di 30 anni; il treno di laminazione è anteriore alla prima guerra mondiale; inoltre si fanno forsennati ritmi di lavoro che intensificano la velocità di lavorazione e quindi aumentano le cause di infortunio. Si pensi che nel 1951 si producevano 11 mila tonnellate mensili di acciaio e 9 mila tonnellate mensili di laminati, con 3.200 lavoratori impiegati; nel 1955 la produzione è stata rispettivamente di 18 mila tonnellate di acciaio al mese e di 17.500 tonnellate di laminati al mese, con 2.200 lavoratori: cioè con 1.000 lavoratori in meno sono quasi raddoppiate le produzioni dell'acciaio e dei laminati!

I lavoratori non si sono limitati a lamentare le precarie condizioni del loro lavoro, ma hanno avanzato nei confronti della direzione varie e responsabili proposte. Hanno suggerito miglioramenti tecnici e razionali, hanno invocato un adeguamento degli organici, settore per settore del reparto, hanno richiesto a giusta ragione la riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali, con 48 ore pagate, come è possibile fare nel settore side-

rurgico; hanno chiesto infine il rispetto dei cottimi, la libertà sindacale e così via.

Ed ecco, onorevole Sottosegretario, in sintesi, quale è l'umore dei lavoratori della Breda, specialmente in questo reparto. Ecco cosa essi dicono: « Qui si crepa; non si mangia abbastanza; le gru non ci stanno dietro (il che significa sinteticamente che l'apparato non è organicamente coordinato); non ci si capisce più niente »! Questa situazione riempie di preoccupazione i lavoratori impiegati nel settore, ma riempie di preoccupazione e di collera anche tutti i lavoratori milanesi; e molti tecnici e dirigenti dell'azienda sono amareggiati da questo stato di cose. Tutta l'opinione pubblica, onorevole Sottosegretario, reclama che si ponga termine a questo stillicidio di omicidi bianchi, a questo insulto permanente alla dignità e alla integrità fisica dei lavoratori.

Occorre che una Commissione del Ministero del lavoro, e non un solo funzionario, si rechi sul posto a compiere autorevolmente una inchiesta. Comunque io, che non sono per nulla soddisfatto della sua risposta, onorevole Sottosegretario, ritornerò sull'argomento con maggiori particolari e con più precise indicazioni di responsabilità. Intanto, però, mi duole di dovere prevedere che, perdurando l'attuale situazione, dovremo piangere altre vittime, per cui si farà più grave e più pesante anche la corresponsabilità governativa.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Spallino ai Ministri delle finanze e dell'industria e del commercio. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per conoscere se in occasione della prima entrata in vigore della legge 27 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, non si ritenga opportuno predisporre da parte del Governo un disegno di legge che condoni tutte le pene pecuniarie e sovrattasse per le violazioni delle norme concernenti l'imposta entrata, tasse di bollo, registro e trasporti, e per il caso negativo se non si ritenga opportuno dare istruzioni agli Intendenti di finanza della Repubblica perchè applichino con larghezza e prontezza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge

7 gennaio 1929, n. 4, e perchè abbandonino, nei casi dubbi, totalmente le pene pecuniarie » (931).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'interrogazione del senatore Spallino contiene una domanda principale ed una domanda subordinata: una domanda principale e cioè l'emanazione di una legge la quale condoni tutte le pene pecuniarie e le sovrattasse per le violazioni delle norme concernenti la imposta sull'entrata, tasse di bollo, registro e trasporti, che siano state commesse da titolari di imprese artigiane e in genere da artigiani prima della emanazione della legge 27 luglio 1956, n. 860.

Debbo rispondere per il Governo negativamente. Il Governo non ritiene opportuno che venga predisposto un siffatto disegno di legge perchè un eventuale condono concesso in questo settore determinerebbe altre analoghe richieste in molti altri settori. Ed aggiungo ancora che è bene che il cittadino non si abitui a sperare fondatamente che presto o tardi in tutto o in parte le violazioni alle leggi finanziarie che egli commette siano per essere condonate, perchè questa speranza, se fondata nel senso che periodicamente si verificano dei condoni, finirebbe per essere un incentivo indiretto alla violazione delle leggi.

Per il caso che, come si verifica, il Governo non intenda emanare questo disegno di legge, il senatore Spallino chiede che si diano istruzioni agli Intendenti di finanza perchè applichino con larghezza e prontezza le disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929.

Anche questa richiesta non può trovare accoglimento, perchè sembra che una indiscriminata applicazione della norma dell'articolo 8 su citato, che contiene una forma di reato continuato, verrebbe a creare un trattamento uguale ad infrazioni di natura e gravità diversa ed anche in questo caso si finirebbe per conseguire un risultato di sperequazione.

Lasciando invece l'applicazione della norma al libero e prudente apprezzamento del-

l'organo competente ad applicarla, si possono indubbiamente ottenere dei risultati più rispondenti al principio di giustizia tributaria, poichè questo organo è in grado di esaminare caso per caso, ed ogni caso è diverso dall'altro, l'opportunità di applicare la norma commisurando quanto più è possibile la sanzione attuale alla entità ed alla natura delle infrazioni ed alla personalità degli autori della violazione, come del resto prescrive la norma generale dell'articolo 4 della citata legge 7 gennaio 1929.

Ad ogni modo, a conclusione di queste risposte negative, posso assicurare l'onorevole interrogante, a nome del Governo, che il Ministero non mancherà di fare esaminare con la massima attenzione ed anche con la dovuta benevolenza, dato il settore a cui si riferisce l'interrogazione, quei singoli casi di specie, che in sede di ricorso contro le ordinanze degli Intendenti appariranno essere stati originati da errore o incerta interpretazione delle leggi vigenti in materia di tributi indiretti, per cui il Ministero attraverso questo esame più approfondito e benevolo dei ricorsi che gli pervenivano, potrà raggiungere indirettamente quell'effetto di giustizia tributaria, che auspica lo stesso onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Il senatore Spallino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPALLINO. Ritengo che il Governo abbia perso una buona occasione per compiere una buona azione. Sono felice di poter dire ciò mentre è presente, oltre al Sottosegretario per le finanze, anche il Ministro delle finanze.

L'artigianato italiano si aspettava dal Governo, proprio in occasione della prima entrata in vigore della legge del 27 luglio 1956, un atto che non sarebbe stato di clemenza, ma di saggezza politica. Onorevole Piola, questa mattina alla 2^a Commissione permanente del Senato, discutendosi di un disegno di legge di iniziativa popolare per la promulgazione di una ulteriore amnistia per reati comuni e per reati politici, la maggioranza ha respinto il disegno di legge, appunto per quel concetto che da tutti è risaputo, che di amnistie nel nostro Paese se ne sono elargite fin troppe.

Ma non si chiedeva una amnistia, onorevole Piola. Era un atto opportuno e saggio. Pregherei anzi il Governo di fare una inchiesta per stabilire se, mantenendo questo rigido sistema di riscossione ad ogni costo delle tasse, delle sovratasse e delle pene pecuniarie dovute da questa specie di evasori (che sono sarti, ciabattini, barbieri, insomma povera gente, questa è la miseria e la nobiltà dell'artigianato italiano) veramente volendosi aver tutto, lo Erario non finisca per perdere tutto, proprio tutto. È una meditazione che propongo all'onorevole Ministro.

Comunque non mi si doveva rispondere che altri settori avrebbero richiesto lo stesso trattamento, se si fosse concessa una provvidenza del genere agli artigiani. Non è esatto, onorevole Sottosegretario Piola, perché evidentemente il settore dell'artigianato ha una sua configurazione ed una sua posizione degne, a mio parere, di essere trattate diversamente da tutte le altre categorie di lavoratori, ricche o povere, operai compresi.

Quindi dobbiamo dichiarare, come al solito, la nostra insoddisfazione. È una cosa malinconica, ma non disperiamo che, appunto per la meditazione proposta, qualche cosa si possa fare in futuro. Non sono poi d'accordo assolutamente con quanto si è detto sulla mia subordinata a proposito dell'articolo 8. Questo no; la legge è chiara: è facoltà dell'Intendente di finanza applicarlo o meno; mentre è esatto il richiamo all'articolo 4 della legge del 1929. L'articolo 4 di tale legge stabilisce — del resto come fa ogni Codice — che nella valutazione di un reato finanziario bisogna tener conto e della personalità dell'autore del reato, della gravità del reato e dei precedenti. La disposizione concorda perfettamente con quella dell'articolo 133 del Codice penale.

Ma, onorevole Piola, questa facoltà diventa invece un arbitrio dell'Intendente di finanza, se non se ne richiama la necessità di una più frequente applicazione. Gli Intendenti di finanza sono bravissima gente, tutori severi delle finanze dello Stato, evidentemente preoccupati di dare allo Stato, all'Erario, tutto quello che possono prendere, e allora questa facoltà diventa arbitrio, se lasciata esclusivamente alla volontà degli Intendenti. Su que-

sto punto richiamo l'attenzione del Ministro delle finanze. La legge dice « può »; questo « può » non deve significare un no costante, come viene attualmente praticato, e come io potrei documentare.

So di aver parlato a persone che non solo comprendono il problema ma che se ne rendono responsabili e che ci mediteranno sopra. Con questa certezza confido che l'onorevole Ministro delle finanze e lo stesso Ministero vorranno riesaminare la questione al più presto possibile e più benignamente.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Spezzano al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segreteria*:

« Per sapere: 1) su quali norme di legge e su quali motivi di opportunità, superando e calpestando la volontà unanime dei consorziati delle Valli d'Orco e Soana, ha cancellato dallo Statuto del Consorzio stesso il voto *pro capite* ed ha invece disposto quello plurimo, che non solo è la negazione di ogni più elementare democrazia, ma costituisce anche un grave danno per i piccoli e medi proprietari consorziati.

Se non ritenga che ciò rappresenti illecita ingerenza nella libera volontà dei consorziati, violazione di legge, specie dopo i voti ripetutamente espressi dal Senato e dalla Camera dei deputati e quindi se non voglia revocare l'ingiusto ed inopportuno provvedimento » (932).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nell'approvare lo statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Orco, in provincia di Torino, il Ministero, avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 60 del regio decreto del 1933, n. 215 (nuove norme per la bonifica integrale) al quale l'articolo 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, fa esplicito rinvio, ha ritenuto di adeguarlo agli statuti in uso presso tutti i Con-

sorzi sia di bonifica integrale che di bonifica montana.

Tale adeguamento ha portato di conseguenza sia l'inclusione di un nuovo articolo (attuale 7) necessario per individuare coloro che hanno diritto al voto (singoli proprietari, corpi morali, enti pubblici, società, ecc.), sia alla modifica dell'articolo (attuale 8) riguardante il numero dei voti da attribuirsi a ciascuna proprietà.

Si aggiunge infine che la modifica non ha determinato spostamenti a favore delle aziende di maggiore ampiezza, perchè su 1.430 consorziati soltanto 36 hanno proprietà di estensione superiore ai 10 ettari.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPEZZANO. Poco fa il collega Spallino rilevava che il Governo aveva perduto una buona occasione per fare una buona azione. Io debbo aggiungere dopo la risposta datami dal Sottosegretario che il Governo non perde alcuna occasione per fare delle cattive azioni e quella fatta nei riguardi dei Consorzi di cui mi occupo è non solo una cattiva azione, ma un'azione vietata dalla legge e condannata dalle più elementari norme di vita democratica.

Uno dei problemi di fondo per lo sviluppo dell'agricoltura nazionale e per il progresso delle campagne è la democratizzazione dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi montani. Il Parlamento accetta questo principio tanto che, a firma dell'onorevole Medici, attuale Ministro del tesoro, e dell'onorevole Salomone, poco prima che diventasse Ministro dell'agricoltura, venne votato all'unanimità un ordine del giorno per vietare il voto plurimo nei Consorzi di bonifica. L'ordine del giorno è stato accolto, ma si continua ad applicare delle norme di legge che non hanno più vita perchè sono state abrogate.

Il Ministero vuole continuare ad applicare dette norme di legge che non sono più applicabili. Non c'è rivista, non vi è studioso, che non si sia occupato di questo problema e la maggioranza ha concluso che quelle norme non sono più in vigore.

Per di più c'è un giudizio pendente al Consiglio di Stato, ma di tutto questo il Governo

non si accorge e continua ad imporre il voto plurimo, riportando così gli italiani alla situazione esistente prima della Rivoluzione francese.

Infatti il voto plurimo è finito per l'appunto con la Rivoluzione francese, che, tra i tanti principi, ha accolto quello del diritto al voto singolo. Eppure voi ancora volete che una determinata categoria di persone abbia il voto plurimo, cioè che un cittadino voti più volte a seconda della capacità economica. Ritornate ai tempi in cui si votava per censo.

E questo principio vi sforzate di imporre non solo per i Consorzi di bonifica, ma anche per i Consorzi montani regolati dalla legge del 1952, nella quale di voto plurimo non si parla. Voi intervenite illegalmente. Infatti si tratta di Consorzi volontari. Sono dei cittadini che si uniscono in consorzio perchè hanno degli interessi comuni da difendere. Stabiliscono delle norme, per regolare queste loro unioni, stipulano cioè un contratto nel quale sono fissati i principi regolatori del consorzio. Ebbene, voi intervenite, vi sostituite alla volontà dei consorziati ed imponete il voto plurimo. È il più grave degli arbitri, che per il buon nome della democrazia ed il rispetto dei diritti dei singoli deve finire al più presto.

Stando così le cose, non soltanto non posso dichiararmi soddisfatto, ma debbo protestare ed augurare che il Ministero dell'agricoltura non cada in altre violazioni di questo genere e di questa gravità che dimostrano, tra l'altro, il peggiore disprezzo per le leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Istituzione di una imposta comunale sull'incremento del valore delle aree fabbricabili** » (898), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « **Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti** » (946), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « **Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la co-**

stituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « **Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili** » (1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Istituzione di una imposta comunale sull'incremento del valore delle aree fabbricabili** » d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « **Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti** » d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « **Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare** », di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « **Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili**.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1 del nuovo testo proposto della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 2.

Sono considerate aree fabbricabili agli effetti del precedente articolo 1 le aree comunque censite in catasto che possono essere destinate a costruzioni edilizie e che, ove siano censite con reddito dominicale, abbiano valore superiore al quadruplo di quello determinato in base al reddito stesso ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Sono parificate alle aree fabbricabili, agli effetti dell'imposta, quelle sulle quali sorgano costruzioni abusive od a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura.

Nelle città con popolazione superiore al milione di abitanti, le aree censite come terreni aventi redditi dominicali sono considerate aree fabbricabili se possono essere destinate a costruzioni edilizie e se il loro valore supera il quintuplo di quello determinato ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cerica, Nacucchi, Ciasca, Romano Domenico, Jannuzzi, Pallastrelli, Battista e Focaccia. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Sono considerate fabbricabili agli effetti della presente legge le aree, comunque censite in Catasto terreni, comprese entro il perimetro dei piani regolatori particolareggiati, o nelle zone dei programmi di fabbricazione indicati nell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, sulle quali il proprietario abbia il diritto di costruire secondo le prescrizioni dei piani e programmi suddetti e dei regolamenti edilizi.

” Il carattere edificabile delle aree non resta escluso per l'insistenza di baracche, costruzioni abusive od a carattere provvisorio o ruderi di fabbricati di qualsiasi natura ”».

PRESIDENTE. Avverto inoltre che sul primo comma dell'articolo 2 il senatore Nacucchi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « censite in catasto che », le altre: « , a norma del piano regolatore, ».

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 — che, sotto un certo profilo tecnico, è anche a mio avviso più esatto del testo del disegno di legge — se non si rendono conto del fatto che esso presenta però un grosso inconveniente, che è questo: soltanto una piccola parte dei Comuni italiani ha in atto i piani regolatori ed ha la possibilità di sottoporli all'esame di questa nuova legge. La massima parte dei piccoli e piccolissimi Comuni, ed anche di molti medi Comuni, non ha piani regolatori. La conseguenza è logica, nel senso che o questa legge si limita ai piani regolatori o, con il criterio

inserito nella legge stessa di applicare la tassa sul valore dominicale moltiplicato per un determinato coefficiente, si lascia che questa tassa sia applicata su tutte le aree che superino un determinato valore; applicazione che, dal punto di vista tecnico, è più semplice.

Questo urta senz'altro con l'emendamento proposto, che è limitativo ad una certa quantità di Comuni. Ecco perchè, se in effetti si dovesse approvare l'emendamento così come è stato proposto, io proporrei un'aggiunta all'emendamento stesso, mediante un nuovo emendamento in cui si contempli la possibilità di applicazione della tassa anche alle aree che, al di fuori di quelle contemplate nell'emendamento, possono essere soggette alla tassazione perchè superiori al quadruplo, al decuplo, come chiedo io, o a quel valore che le aree stesse possono avere. Non solo, ma possono avvenire, e non sono infrequenti ma frequentissimi, dei casi di gentà che va a costruire anche su aree per le quali non si paga la tassa, sicchè anche queste diventano aree fabbricabili.

Come possiamo regolare questi fatti? Questo è un punto interrogativo che io sottopongo all'esame della Commissione, dei proponenti e del Ministro per vedere se in effetti si debba accogliere questa soluzione perchè tecnicamente appare la più logica e la più esatta, e se in questo caso non sia opportuno accogliere il mio emendamento aggiuntivo che contempla anche la possibilità di applicare la tassa alle aree al di fuori di quelle previste dal piano regolatore.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Ritengo esatte le osservazioni fatte dal senatore Marina a questo proposito. Effettivamente questo emendamento mette in essere l'applicabilità concreta o meno di tutta la legge perchè sappiamo che ben pochi Comuni hanno attualmente piani regolatori definitivamente approvati e quale sia il lungo e difficile iter necessario alla approvazione dei piani regolatori stessi. In concreto, se subordiniamo la tassabilità delle aree al fatto di essere comprese entro un perimetro di piano regolatore, dovremo aspettare che il piano rego-

latore ci sia e poi dovremo aspettare ancora, per applicare la legge, che il piano regolatore sia approvato attraverso la lunga via burocratica e contenziosa che tale approvazione richiede.

Ritengo assolutamente che chiunque pensi che questa legge sia una legge destinata ad essere applicata, con tutti i perfezionamenti che da una parte e dall'altra dell'Aula vengono proposti, non possa nemmeno considerare la possibilità di approvare questo emendamento che tende a rendere la legge quasi del tutto inoperante almeno allo stato attuale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Cerica ed altri.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è contraria all'emendamento per gli stessi motivi che ha esposto il senatore Cerutti. Sostanzialmente questa legge si vuole svincolare dalla necessità che ci siano dei piani regolatori approvati. La Commissione ha concentrato la sua attenzione proprio sulla differenza di prezzo, calcolando che la differenza di prezzo tra il valore agricolo e il valore corrente sia indice della fabbricabilità.

Perciò la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Invito ora il senatore Nacucchi a svolgere il suo emendamento.

NACUCCHI. Poichè ho presentato un emendamento con il quale chiedo di aggiungere dopo le parole « censite in catasto che » le altre « a norma del piano regolatore », penso di poter giustificare questa mia richiesta anche contro le osservazioni dei senatori Marina e Cerutti, ricordando che il progetto di legge dà la facoltà di imporre una tassa non solo sulle aree già destinate ad essere fabbricabili, ma sulle aree che in futuro potranno assumere il carattere di aree fabbricabili.

Di fatti il Titolo II riguarda la possibilità data ai Comuni che non applicano l'imposta di cui al Titolo I della presente legge, di istituire un'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate, aumentando il reddito agri-

colo dominicale di un coefficiente da stabilirsi, sicchè lo stesso disegno di legge prevede il caso di poter imporre una tassa su aree che non sono comprese nel perimetro del piano regolatore.

La necessità di limitare l'articolo 1 alle zone comprese nei piani regolatori, è intuitiva. Chi ha fatto o fa o avrà la disgrazia di fare il Sindaco sa o saprà che è molto facile alle amministrazioni comunali estendere illimitatamente la possibilità di potere esigere delle imposte per tutto il territorio compreso nel proprio comune. Nel caso nostro non è limitato il territorio e non è limitata di conseguenza quella che potrà essere l'estensione dell'applicabilità di questa imposta.

Ora, precisamente per evitare gli abusi da parte di amministrazioni comunali, le quali possono estendere *ad libitum* ai proprietari di fondi rustici l'imposizione di una imposta, che a mio parere andrebbe limitata a quelle aree che possono assumere un maggior valore per la già prevista e sistemata espansione dell'abitato e per la conseguente maggiore utilità che può derivarne ai loro proprietari, il senatore Cerica con il suo emendamento ed io stesso con un altro emendamento, (che è una modifica di quello che ha presentato lui), abbiamo creduto di poter prospettare al Senato la possibilità di sottrarre il principio informatore del disegno di legge a eventuali abusi nel futuro.

Richiamando dunque la disposizione del secondo titolo di questo disegno di legge, ritengo di avere risposto esaurientemente alle obiezioni fatte dai colleghi Cerutti e Marina, e dichiaro di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Nacucchi.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo su entrambi gli emendamenti in esame.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Questo è un punto di grande importanza per la

legge che stiamo approvando. Il Governo, nel suo progetto, aveva stabilito un criterio duplice: da un lato l'assoggettabilità delle zone comprese nel piano regolatore (e su questo non può esservi dubbio); dall'altro aveva stabilito di applicare l'imposta alle zone comprese in una planimetria da doversi redigere dai Comuni tenendo conto della vicinanza alle strade in condizioni di viabilità. Abbiamo però visto che questo criterio sostanzialmente più rigoroso, perchè veniva quasi a comprendere l'intero territorio agricolo, poteva cedere il passo al criterio che era proposto dalla Commissione, quello cioè di prendere come punto di riferimento il valore agricolo in rapporto al valore venale. E proprio in quanto il Governo è stato favorevole al criterio adottato dalla Commissione, non può che essere contrario tanto all'emendamento del senatore Cerica che a quello del senatore Nacucchi.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dai senatori Cerica ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Resta di conseguenza asserbito l'emendamento del senatore Nacucchi.

Sulla parte del primo comma dell'articolo 2 relativa al valore delle aree sono stati presentati quattro emendamenti. Il senatore Marina ha proposto di sostituire alle parole: « al quadruplo » le altre: « al decuplo »; il senatore Nacucchi ha suggerito invece la dizione: « all'ottuplo »; il senatore Amigoni la dizione: « al quintuplo »; i senatori Roda, Porcellini ed altri hanno proposto l'espressione: « a tre volte ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MARINA. Mi sembra logico proporre questo emendamento poichè oserei dire che questo punto è uno dei cardini fondamentali della legge.

La questione della valutazione è importantissima, una volta escluso l'emendamento testè votato, che aveva un carattere limitativo, ma esatto dal punto di vista tecnico, per la classificazione delle aree fabbricabili. Quando

noi abbiamo esaminato in Commissione quale potesse o dovesse essere il criterio di moltiplicazione del valore determinato in base alla legge del 20 ottobre 1954, n. 1044, si è visto, attraverso i calcoli che l'onorevole Ministro ebbe la cortesia di esporci, che terreni agricoli di maggiore valore all'atto pratico vengono tassati poichè il valore effettivo venale di tutti i terreni ben coltivati è superiore di gran lunga alle 4 o 5 volte indicate nella stessa legge che stiamo discutendo. Lo stesso decuplo da noi indicato, non è sufficiente moltiplicatore, anzi la stragrande maggioranza dei buoni terreni italiani, ben coltivati, pagherà la tassa sulle aree fabbricabili. Questa è la verità sostanziale di fatto cui andremo incontro anche se si accetterà il mio emendamento.

Non solo, ma, a mio avviso, corriamo anche il rischio di trovare dei contadini che non avranno nessun interesse a migliorare il proprio terreno perchè tale terreno, una volta che sarà stato migliorato dal punto di vista agricolo, acquisirà un valore superiore e conseguentemente correrà il rischio di pagare la tassa come area fabbricabile.

Ecco il perchè di questo mio emendamento che tende a moltiplicare per dieci il valore che viceversa nel testo della legge si vorrebbe moltiplicato per quattro. Il mio emendamento tende sostanzialmente alla determinazione di un più equo criterio di tassabilità.

In effetti qui in Italia noi abbiamo l'abitudine, per ragioni che io chiamerei demagogiche, di applicare delle alte aliquote e poi arrivare a fare dei grandi tagli sui valori imponibili, d'accordo con l'ufficio del fisco, per ridurre a sopportabilità il valore globale tassabile. Quando noi ci convinciamo di adottare, invece, criteri che siano vicini alla realtà di fatto, cadrebbe anche il motivo di contendere col fisco per ottenere eventuali successive riduzioni del valore imponibile e si andrebbe verso quella verità fiscale che il modulo Vannoni presuppone come nuova base della realtà fiscale italiana. Questo, onorevole Ministro, è uno dei casi in cui bisogna avere il coraggio di affrontare la situazione coi criteri da me indicati, e così agendo voi darete un giusto riconoscimento a quella benemerita classe di contri-

buenti italiani che se lo merita. Diversamente, se ridurrete le dieci volte da me proposte alle 4 o 5 volte, come si è stabilito in Commissione, sicuramente una grandissima parte del territorio italiano verrà assoggettata alla tassa per le aree fabbricabili.

Questi sono i motivi per cui io insisto nel mantenimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Nacucchi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NACUCCHI. Signor Presidente, le mie argomentazioni sono le stesse, solo che riducono di due punti le proposte del senatore Marina, pur sulla base delle stesse ragioni.

PRESIDENTE. Il senatore Amigoni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

AMIGONI. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

RODA. Qui si tratta di stabilire quale sarà la base oggettiva dell'imposta. Tutto è qui. Ma dipende appunto dai coefficienti che noi useremo, se questa imposta potrà rendere uno o dieci. Ecco il motivo per cui annetto una certa importanza agli emendamenti in discussione e, per quello che mi riguarda, agli emendamenti presentati dai miei colleghi di gruppo. Perchè insisto sul nostro emendamento, il quale tende a rivalutare di tre volte soltanto il valore delle aree agricole? Semplicemente per il fatto che è nostra intenzione estendere, sempre nei limiti del lecito, quanto più sia possibile la base oggettiva di questa imposta.

Ci si può rispondere, come ci è già stato detto in Commissione: ma qui si tratta di terreni agricoli che hanno un basso prezzo, e quindi è ovvio che noi dobbiamo cercare di applicare dei coefficienti i più alti possibili, per non comprendere, fra le aree edificabili, anche dei terreni agricoli nel senso assoluto della parola. Ora, ci si vuole veramente rendere conto, data l'importanza della decisione che stiamo

per prendere, di che cosa vuol dire testualmente il primo paragrafo dell'articolo 2?

Esso stabilisce che sono considerate aree fabbricabili quelle aree che abbiano valore superiore ecc. a quello determinato in base al reddito dominicale del terreno, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Che cosa dice, in poche parole, la legge 20 ottobre 1954, n. 1044? Semplicemente stabilisce che il valore agricolo dei terreni non è costante, ma è un valore che viene variato di anno in anno. In altri termini, si dà la facoltà ad una speciale Commissione censuaria centrale di stabilire, anno per anno, il coefficiente di rivalutazione dei fondi rustici, in modo che noi, anno per anno, abbiamo la possibilità di conoscere, almeno con approssimazione, qual'è il valore reale di tali fondi.

In altri termini, una delle due: o questa Commissione censuaria centrale fa il suo dovere, e allora rivede i valori dei terreni agricoli anno per anno — in tal caso penso che il coefficiente tre, da noi proposto, non è lesivo per nessuno, qualora ci trovassimo di fronte a valori che corrispondano all'incirca a quelli reali — oppure la Commissione censuaria non fa il suo dovere, e allora è un altro argomentare: si tratta in tal caso molto semplicemente di migliorare lo strumento di valutazione.

Ma io, anche per motivi pratici e per esperienze pratiche, opino per certo che di anno in anno la Commissione censuaria centrale stabilisce il valore pressochè reale di questi terreni agricoli. Motivo per cui mi sembra esagerato, non dico il moltiplicare per dieci (perchè in questo caso ridurremmo la base oggettiva dell'imposta ad una proporzione così trascurabile da rendere inoperante questa legge dal punto di vista della sua portata fiscale) ma anche l'aliquota stabilita dalla Commissione di quattro volte.

Ho poi sentito parlare di un certo ripiego sul moltiplicatore cinque. Anche questo mi sembra eccessivo, perchè rivalutare cinque volte il valore di un terreno agricolo, che viene determinato anno per anno, mi sembra veramente fuori luogo e tale da snaturare questa legge dal punto di vista della portata pratica.

Ecco perchè insisto sul nostro emendamento che tende a stabilire il coefficiente di tre volte.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Desidero esprimere il nostro parere contrario all'emendamento del senatore Marina ed anche agli emendamenti successivi che tendono ad aumentare il coefficiente di moltiplicazione a dieci volte, otto volte, cinque volte, invece di cinque volte e quattro volte come previsto dalla Commissione.

Mi pare — e certamente sarà chiarito dall'onorevole relatore — che le preoccupazioni avanzate dal senatore Marina, se si fanno i calcoli con più esattezza, non hanno ragione di essere. Nè la Commissione, nè noi vogliamo colpire con questa imposta dei terreni che non hanno altro valore che quello agricolo, anche se si tratti di terreni aventi il maggior valore, tenuto conto della loro qualità e della loro coltivazione.

Il senatore Marina può accertarsene presso la Commissione e vedrà che i valori, quali risultano dal testo adottato con il relativo coefficiente di moltiplicazione di quattro e cinque volte, a seconda delle città, sono tali da esonerare da questa imposta tutti i terreni agricoli.

Il senatore Marina ha detto invece il contrario (*interruzione del senatore Marina*), cioè che la grande maggioranza dei terreni agricoli valgono più dei limiti fissati dalla proposta di legge. Non credo, e questo deve essere chiarito anche per respingere la speculazione che si sta facendo su questa questione. Anche ieri abbiamo visto il solito grande giornale di informazioni ripetere che questa legge predatoria sta per rovinare tutti i piccoli proprietari, tutti coloro che hanno un piccolo appezzamento di terreno nei pressi della città. È sempre la stessa storia: il piccolo proprietario viene indicato come vittima e non per difenderlo, perchè nessuno intende toccarlo, ma per difendere i grossi speculatori, coloro che questi terreni posseggono e non già per coltivarli.

D'altra parte qui va precisato che, quando si tratta di aree fabbricabili, i limiti della proprietà piccola o grande cambiano notevolmente. Non si può adottare in questa materia la unità di misura che si adotta per il terreno agricolo. Il proprietario di quattro o cinque

ettari di terreno agricolo è senza dubbio un piccolo proprietario, ma se questi quattro o cinque ettari si trovano in città o in periferia non costituiscono più una piccola proprietà, dal momento che acquistano il valore di area edificabile, perchè l'unità di misura in questa materia non è più l'ettaro, ma il metro quadro. Io ricordo una osservazione profonda fatta dall'onorevole avvocato Storoni, ex assessore all'urbanistica di Roma, il quale in un convegno dedicato a questo argomento ebbe a confessare che soltanto dopo essere stato assessore all'urbanistica ed essersi impadronito di questi problemi si era reso conto di quanti metri quadri ci fossero in un ettaro. I metri quadri in un ettaro sono diecimila. Per cui, senatore Marina, quando lei dice che mille lire al metro quadro le sembrano un valore trascurabile, tenga presente che fanno dieci milioni all'ettaro e che in Italia terreni agricoli a dieci milioni l'ettaro non esistono...

MARINA. C'è un errore di calcolo. Il terreno agricolo moltiplicato con quel coefficiente non dà un milione all'ettaro, mentre in effetti terreni agricoli del valore di un milione per ettaro ce ne sono centinaia di migliaia. Basti pensare a tutti i terreni coltivati a vigna, ad agrumi, ad ulivi, a riso.

MINIO. Noi continuiamo, mi pare, ad equivocare. Lei parla di un milione l'ettaro. Ma un milione l'ettaro fa cento lire al metro quadro. Ora con questa proposta nelle grandi città, ove il coefficiente di moltiplicazione è cinque, risulta dalle stesse cifre a disposizione della Commissione che i terreni saranno esenti quando raggiungeranno presso a poco le mille lire al metro quadro. Il che fa dieci milioni l'ettaro. Ciò vuol dire che i terreni aventi un valore di dieci milioni all'ettaro andranno esenti o quasi esenti nelle grandi città.

Non vi sono quindi ragioni di preoccuparsi e di piangere sulla sorte del piccolo proprietario. Quando si tratta del piccolo proprietario coltivatore, del piccolo risparmiatore, siamo tutti d'accordo che debba essere difeso. Ma quando si tratta del piccolo proprietario di decine di migliaia di metri quadri alla periferia di città come Roma, la cosa cambia. Alla

periferia di Roma i terreni valgono oggi dieci, quindici, venti mila lire al metro quadro, il che fa 100, 150, 200 milioni l'ettaro. Per cui il piccolo proprietario di tre ettari di terreno è un miliardario e per lui non è il caso di piangere calde lacrime.

Sembra quindi che la proposta della Commissione sia sufficiente per cautelarci e che sia perfino eccessiva per certe zone e Comuni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione si è preoccupata molto di questo argomento. Avverto subito che essa ha anche ottenuto dalla cortesia del Ministro delle finanze che egli facesse venire un funzionario con i dati di tutti i Comuni d'Italia per cui ci sia la possibilità per gli onorevoli senatori di vedere in concreto il risultato che si ottiene applicando i famosi coefficienti fissi in relazione al reddito imponibile. Fa osservare la Commissione che, negli scambi di vedute intervenuti tra la discussione generale e la discussione in Aula degli emendamenti, si era raggiunto un accordo con il Governo ed anche con le sinistre, nel senso di togliere la distinzione tra i grandissimi Comuni e il resto dei Comuni e di adottare per tutti i Comuni il cosiddetto coefficiente 5. Questo accordo, in realtà, non era stato condiviso dai rappresentanti della destra.

In relazione a questo accordo, io mi sono fatto cura di prendere i prospetti di alcuni Comuni per i quali si può discutere in modo particolare di aree fabbricabili, e di fare i calcoli dei valori per ettaro; naturalmente dai valori per ettaro si scende assai facilmente ai valori per metro quadrato. Se il Senato permette io darò alcuni dati; naturalmente non posso leggere tutta la documentazione.

Ancona: il valore agricolo del seminativo di prima classe sarà di 3.093.750 all'ettaro; il valore del prato di prima classe di 2.889.375; il valore dell'orto di prima classe — si tratta sempre del valore agricolo, cioè riferito al coefficiente 5 — sarà di 9.851.250 all'ettaro; il valore del vigneto di 4.908.750 (leggo solo per sommi capi). L'Aquila: seminativo semplice

2.142.000, seminativo arborato 3.543.750, seminativo irriguo 4.140.000, prato 3.881.250, orto irriguo 8.253.750, cioè 825 lire al metro. Bari: seminativo semplice, sempre di prima classe, 3.031.875 all'ettaro, seminativo arborato 3.705.000, seminativo irriguo 6.637.500, arborato irriguo 7.965.000, orto 10.080.000, agrumeto 12.480.000, mandorleto 4.061.250. Palermo: prato 2.733.750, prato arborato 4.995.000, orto irriguo 20.272.500, aranceto 17.887.500, limoneto 19.800.000, mandarinetto 24.480.000, frutteto 14.850.000, mandorleto 6.840.000. San Remo: seminativo 2.167.500, seminativo arborato 1.092.750, seminativo irriguo 3.330.000, seminativo irriguo arborato 4.140.000, prato 1.092.000, orto irriguo 17.280.000, orto irriguo a coltura floreale 23.520.000, roseto 21.120.000, agrumeto 14.880.000, vigneto 4.800.000. Bologna: seminativo 4.646.250, seminativo arborato 5.130.000, seminativo irriguo 5.130.000, seminativo irriguo arborato 5.460.000, prato arborato 3.060.000, orto 6.045.000, orto irriguo 9.405.000, frutteto 7.762.500. Alassio è come San Remo, all'incirca. Cagliari: seminativo 1.533.000, seminativo arborato 1.859.250, orto 3.217.500, orto irriguo 7.680.000, frutteto 5.315.625, mandorleto 2.220.000.

Cortina d'Ampezzo: prato 1.957.500, orto 1.935.750. Firenze: seminativo 3.120.000, seminativo arborato 4.987.500, seminativo arborato irriguo 7.560.000, prato 2.763.000, prato arborato 3.536.250, orto irriguo 14.137.500, frutteto 7.417.500, vigneto 6.150.000. Forte dei Marmi: seminativo 2.846.250, seminativo arborato 3.796.875, seminativo irriguo 4.031.250, frutteto 9 milioni. Genova, presso a poco come S. Remo: orto irriguo coltura floreale 24.480.000, cioè lire 2.448 al metro quadrato.

Milano: seminativo, sempre di prima classe, 4.440.000, seminativo arborato 4.606.875, seminativo irriguo 6.742.000, seminativo irriguo arborato 6.742.500, prato 5.752.500, prato arborato 5.400.000, prato irriguo 7.177.500, orto irriguo 12.787.500. Napoli: seminativo 9.450.000, seminativo arborato 10.560.000, seminativo irriguo 13.770.000, agrumeto 18 milioni e 300.000, frutteto 14.355.000, vigneto 9.180.000, pascolo 6.045.000. Perugia: seminativo 2.640.000, seminativo arborato 3 milio-

ni e 412.500, seminativo irriguo 4.275.000, seminativo irriguo arborato 4.792.500, vigneto 5.475.000, uliveto 4.440.000. Potenza: seminativo 1.530.000, seminativo arborato 2 milioni e 16.000, orto irriguo 8.287.500, vigneto 2.326.000. Reggio Calabria: seminativo arborato 3.093.750, seminativo irriguo 5.610.000, orto irriguo 16.055.000, agrumeto 17.385.000, gelseto 3.890.625. Riccione: seminativo 2 milioni e 887.000, seminativo arborato 3.780.000, vigneto 5.130.000, canneto 4.061.250.

PRESIDENTE. Questi dati sono molto utili ed anche necessari; cerchi però di riassumerli.

TRABUCCHI, *relatore*. Ho cercato di citare un po' tutte le parti d'Italia.

Roma è divisa in varie sezioni, ma io cito i dati genericamente: il seminativo verrà valutato, con i criteri della legge, per 4.083.750, il seminativo arborato 4.717.500, il seminativo irriguo 8.137.500, il prato 4.440.000, l'orto 16.200.000, l'orto irriguo 25.312.000, il frutteto 19.095.000; e così di seguito.

Ripeto che abbiamo a disposizione i dati per tutti i Comuni d'Italia e quindi ognuno può andare a farsi le moltiplicazioni per avere la coscienza di aver votato con tranquillità.

Se noi teniamo conto del fatto che la proposta Montagnani portava a 10 volte il reddito dominicale rivalutato, ciò che significava portare il reddito imponibile a 120 volte, che la proposta governativa arrivava a 1800 volte, che la proposta Amigoni arrivava a 1200 volte, mentre la proposta definitiva della Commissione porta in media a 4.500 volte il reddito imponibile, si può affermare in coscienza che, adottando il coefficiente 5, si è adottato un coefficiente che è normalmente largo, in quanto, ripeto, non si vuole colpire un valore agricolo, ma si vuole colpire solo il valore dell'area come fabbricabile. Naturalmente può verificarsi il caso del piccolo pezzo di terra di 10 o di 100 metri che abbia un valore di affezione che va anche al di sopra di questo valore medio, il quale, ovviamente, non può tener conto del caso particolare; ma bisogna anche considerare — come bene diceva il senatore Minio — che se si tratta di piccole superfici la differenza di qualche milione ad ettaro si riduce ad

una differenza di alcune decine di migliaia di lire, e siccome l'imposta viene applicata — tolte Roma, Milano e Napoli — con la aliquota del 2 per cento e soltanto per i primi due anni, tutto al più si potrà verificare una piccola ingiustizia per piccole superfici di terreno. Se poi qualcuno ha grandi estensioni di terreno di grande valore, evidentemente pagherà in proporzione ad un patrimonio veramente enorme. Quindi l'ingiustizia potrà anche esserci, perchè, come dico, non si può adoperare il metro per ogni cittadino, ma non potrà mai essere sicuramente una grave ingiustizia.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella è contrario anche a tutti gli altri emendamenti?

TRABUCCHI, *relatore*. Signor Presidente, come ho già detto, l'accordo è stato raggiunto sulla base del coefficiente cinque, uguale per tutta l'Italia.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Desidero chiarire ai colleghi che, a parte le considerazioni che sono state già svolte sulla portata della determinazione del valore patrimoniale, bisogna tener presente che la applicazione dell'imposta non è legata soltanto all'articolo 2, ma anche all'articolo 7. È certo che deve esservi una condizione necessaria perchè l'imposta si applichi e tale condizione è che i terreni abbiano un valore superiore al quintuplo di quello determinato ai fini dell'imposta di successione. Questa, però, è una condizione necessaria ma non sufficiente. Sono le amministrazioni comunali che debbono determinare le zone di applicazione. E quella la sede in cui potrà essere operata tutta una ulteriore discriminazione. Infatti è evidente che la determinazione delle zone terrà conto, anche laddove non vi sono piani regolatori, della espansione edilizia, poichè i salti di valore sono scontati dal mercato in funzione di una data situazione economica. Altrimenti non si riuscirebbe a capire come per certi terreni il valore patrimoniale s'incrementi più che per certi altri. L'accertamento di valore è, dunque, necessario ma non è sufficiente, perchè l'imposta è applicata soltanto

quando sono determinate le zone. Se il Comune non fissa date zone, anche se eventualmente nelle zone non fissate vi sono terreni il cui valore patrimoniale è superiore al quintuplo, in questi terreni non sarà applicata l'imposta.

Di ciò bisogna tenere ben conto. Il Comune non può incidere sui terreni che non hanno un valore patrimoniale superiore al quintuplo; ma non è detto che tutti i terreni con valore patrimoniale superiore al quintuplo, necessariamente, siano compresi nelle zone sottoposte al pagamento dell'imposta.

MARINA. Ma dove lo diciamo questo?

FORTUNATI. Ma vi è l'articolo 7, il quale prescrive che occorre stabilire le zone in cui si applica l'imposta.

In Commissione si discusse anche di questo e si disse proprio di adoperare la parola « zone » al plurale piuttosto che la parola « zona » al singolare, per dare la possibilità alle amministrazioni comunali di scegliere con razionali criteri politico-economici le zone da sottoporre alla tassazione.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Proprio in Commissione ho fatto l'esempio del comune di Cormano che è un Comune di 480 ettari dei quali 180 circa fabbricati o compresi in quei territori che possono essere considerati fabbricabili. Gli altri 300 ettari, tutti, non un metro meno, si può dire sono venduti oggi da 1.000 a 5.000 lire al metro quadrato.

Quindi, pur essendo essi 300 ettari di terreno agricolo, hanno di fatto un valore teorico di gran lunga superiore al valore agricolo e di conseguenza sicuramente saranno colpiti dalla imposta sulle aree fabbricabili. Nella situazione del comune di Cormano, in provincia di Milano, si trovano ben 296 Comuni! Vi accorgerete poi, all'atto dell'applicazione della imposta, se io ho o non ho ragione.

MINIO. Non si capisce proprio dove lei abbia preso questi valori agricoli.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi pare prima di tutto che non possa non rilevarsi che mentre noi siamo soliti ripetere che la tassazione in tutti i tributi è troppo elevata, per quanto attiene ai beni in agricoltura, qui abbiamo un coro generale che invita a constatare come i dati che l'erario prende a base per l'imposta di successione sono sempre molto inferiori al valore effettivo dei beni di cui si tratta. Mi pare che un richiamo così autorevole alla considerazione di questo fenomeno non possa non essere preso nel più attento esame da parte dell'amministrazione finanziaria ...

MINIO. Bravo! Bravo! (*Commenti dalla sinistra. Interruzione del senatore Marina*).

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. quando proprio nella sede degli stessi convegni il capitolo « imposta sulle aree fabbricabili » ha visto delinearsi questa unanime tendenza, mentre altri capitoli hanno poi visto delinearsi tendenze del tutto opposte. Mi pare allora che una certa soddisfazione, in questo caso non da parte del *de curis* (che non ha modo di godere della constatazione) ma dei suoi aventi causa, possa determinare questa condizione di favore in cui, con il criterio della legge del 1954, viene ad essere valutato un bene agricolo.

In Commissione noi abbiamo discusso lungamente questo problema. Senatore Marina, io ho usato gli stessi specchi a cui ha fatto riferimento l'onorevole Trabucchi, specchi che sono stati poi ampliati per dare la possibilità al relatore e a chiunque ne avesse il desiderio di considerare tutte le situazioni locali italiane. Ora, qui si tratta di intendersi. Naturalmente l'onorevole Trabucchi, quando ha parlato di valore agricolo, aveva già fatto le sue operazioni di moltiplica per 5. Questo rilievo, sia pure superfluo, va fatto per scongiurare eventuali equivoci che potrebbero essere ingenerati da queste cifre differenti.

Certo, se noi prendessimo un moltiplicatore 10, avremmo dei casi in cui il valore ve-

nale sarebbe al di sotto del totale ottenuto con la moltiplica per 10 del valore determinato ai sensi della legge del 1954. Casi di questo genere ve ne sono; sarò molto più parco del relatore anche perchè, avendo egli già fornito molti dati, non occorre che il Senato venga a conoscerne troppi altri. Prendendo però un caso del comune di Bari, quello di un uliveto di seconda, se noi avessimo moltiplicato per 10 il valore per ettaro di esso, determinato ai sensi della legge del 1954 a 741.000 lire per ettaro, noi saremmo saliti ai 7 milioni, laddove il valore venale attuale si aggira sui 4 milioni e mezzo.

Si potrà dire che questi sono casi limite in basso, ai quali possono essere opposti casi limite in alto. Però mi pare che, guardato bene nella media il fenomeno, si possa in tutta coscienza essere sicuri di fare una legge seria, e nello stesso tempo non vessatoria, ove si prenda come moltiplicatore quello che ha proposto l'onorevole Amigoni, cioè il moltiplicatore 5, applicandolo a tutti i Comuni indistintamente, non facendo cioè più due classi, a seconda della popolazione, con un punto maggiore per le città con popolazione superiore al milione di abitanti.

Per questo il Governo accetta il moltiplicatore 5 dell'emendamento Amigoni, che credo vada considerato con l'implicita aggiunta dell'abolizione dell'ultimo comma. Il moltiplicatore 5 è unico per i Comuni di qualunque entità di popolazione. Mi pare che in questo modo noi facciamo veramente una legge seria e incisiva, perchè tale deve essere questa legge, ma contemporaneamente non togliamo alla loro funzione agricola i terreni.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Votando il testo proposto dal senatore Amigoni non si pregiudica un eventuale emendamento nei riguardi dei terreni situati nei Comuni ad ex catasto austriaco, terreni che hanno bisogno di una valutazione doppia.

La necessità di non pregiudicare un eventuale emendamento, che credo verrà da parte

dei senatori Piechele, Braitenberg ed altri, nei riguardi dei Comuni ad ex catasto austriaco, deriva dal fatto che in quei Comuni la valutazione del reddito imponibile fu fatta con criteri diversi e più bassi che nelle regioni dove si applica il catasto italiano.

PRESIDENTE. D'accordo. Avverto che i senatori Cusenza, De Luca Angelo, Clemente ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alla parola: «quadriplo» l'altra: «sestuplo».

Naturalmente, poichè anche tale coefficiente si riferisce a tutte le categorie di Comuni, l'approvazione del relativo emendamento implica la soppressione del terzo comma.

Il senatore Cusenza ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CUSENZA. È una proposta transattiva che cerca di conciliare gli opposti pareri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento dei senatori Cusenza ed altri.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato. La Commissione era convinta che il quintuplo fosse una misura giusta in base ai dati che ha fornito, ma, se il Senato vuole approvare il sestuplo, non ha motivo di insistere sulla sua tesi.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Io ritiro il mio emendamento perchè con il «sestuplo» non dico di essere soddisfatto, ma penso che ci si avvicini di più al criterio necessario per l'applicabilità di questa legge.

Lo ritiro anche perchè è stato accolto il mio emendamento tendente a parificare il coefficiente moltiplicatore per tutti i Comuni grandi e piccoli.

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Ritiro il mio emendamento, perchè ritengo che il coefficiente proposto dalla Commissione sia accettabile.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Cusenza, De Luca Angelo ed altri tendente a sostituire la parola: « quadruplo » con l'altra: « sestuplo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I Senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

(Il Senato non approva).

Metto ora in votazione l'emendamento del senatore Amigoni, tendente a sostituire la parola: « quadruplo » con l'altra: « quintuplo ». L'approvazione di tale emendamento implica la soppressione del terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, in seguito all'approvazione di questo emendamento, debbono ritenersi superati l'emendamento dei senatori Roda, Porcellini ed altri, tendente a sostituire le parole: « al quadruplo », con le altre: « a tre volte », e quello dei senatori Montagnani, Roda ed altri tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono considerate aree fabbricabili, agli effetti del precedente articolo 1, le aree comunque censite in catasto che possono essere destinate a costruzioni edilizie. Per le aree aventi reddito dominicale, sono considerate fabbricabili quelle che hanno un valore superiore al quadruplo, e, nei Comuni con più di un milione di abitanti, superiore al quintuplo del reddito dominicale del terreno, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

Avverto inoltre che, implicando l'approvazione dell'emendamento del senatore Amigoni la soppressione del terzo comma dell'articolo 2, debbono ritenersi superati, oltre agli emendamenti soppressivi del terzo comma proposti rispettivamente dai senatori Montagnani ed altri e dal senatore Marina, i seguenti altri

emendamenti proposti al terzo comma: quello del senatore Nacucchi tendente a sostituire le parole: « supera il quintuplo » con le altre: « supera il decuplo »; quello del senatore Amigoni tendente a sostituire le parole: « supera il quintuplo » con le parole: « supera il sestuplo »; e l'emendamento presentato dai senatori Roda, Giacometti ed altri, tendente a sostituire le parole: « supera il quintuplo » con le altre: « supera il quadruplo ». Debbono ancora ritenersi superati l'emendamento del senatore Amigoni tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole: « nelle città » con le altre: « nei Comuni » e quello del senatore Nacucchi tendente ad aggiungere, in fine, il comma seguente:

« Nei Comuni che istituiscono l'imposta di cui all'articolo 1, le aree non comprese nei perimetri dei piani regolatori sono regolate dalle disposizioni del titolo II della presente legge ».

Passiamo ora alla votazione del primo comma nel testo emendato. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Sono considerate aree fabbricabili agli effetti del precedente articolo 1 le aree comunque censite in catasto che possono essere destinate a costruzioni edilizie e che, ove siano censite con reddito dominicale, abbiano valore superiore al quintuplo di quello determinato in base al reddito stesso ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Sono parificate alle aree fabbricabili, agli effetti dell'imposta, quelle sulle quali sorgano costruzioni abusive od a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura ».

PRESIDENTE. È sostitutiva di questo secondo comma la seconda parte dell'emendamento presentato sull'articolo 2 dai senatori

Cerica, Nacucchi, Ciasca ed altri. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Il carattere edificabile delle aree non resta escluso per l'insistenza di baracche, costruzioni abusive od a carattere provvisorio o ruderi di fabbricati di qualsiasi natura ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Si tratta di una questione linguistica, sapere cioè se le baracche possono essere classificate tra le costruzioni abusive e provvisorie. Crederei opportuno non aggiungere la parola « baracche » anche per una questione di estetica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Se si tratta di una questione puramente linguistica, prego di non aggiungere la parola « baracche ».

A me pare, dato che abbiamo studiato la formula in modo abbastanza cautelato, che anche se non si aggiunge le parole « baracche », non togliamo niente all'ambito dell'articolo 2. Sarebbe meglio lasciarlo nel testo della Commissione, anche perchè a me pare che le baracche nella dizione che intendiamo ordinariamente siano già comprese quando parliamo di costruzioni abusive o a carattere provvisorio. Non vorrei che in sede interpretativa, proprio per il fatto che è una aggiunta, ci si inserisca sopra una esegesi un po' complicata. Avverrebbe allora quello che non credo vogliamo i senatori Cerica e Nacucchi. Se c'è poi una ragione che non conosco, gradirei, prima di dare un parere, di essere illuminato.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Abbiamo proposto questo emendamento solo per spiegare che anche dove sor-

gono baracche queste non possono far beneficiare della esenzione perchè potrebbero esserci proprietari che per non esser sottoposti alle disposizioni della legge userebbero il sotterfugio di agevolare il sorgere di baracche di abusivi nelle loro aree.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. A mio avviso le baracche sono costruzioni a carattere provvisorio e quindi sono già comprese nella dizione « costruzioni abusive od a carattere provvisorio ».

Più semplici facciamo le leggi e meglio è.

PRESIDENTE. Senatore Cerica, insiste nel suo emendamento?

CERICA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè il terzo comma dell'articolo 2 è soppresso, passiamo all'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Piechele, Spagnoli, Braitenberg ed altri. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere in fine i seguenti commi:

” Per il bosco di alto fusto sono considerate aree fabbricabili quelle che abbiano valore superiore al quadruplo di quello determinato ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, come pascoli di prima classe, con aggiunta del valore del soprasuolo, riferito all'anno di tassazione.

Analogamente, per il terreno adibito a vivaio, sono considerate aree fabbricabili quelle che abbiano un valore superiore al quadruplo di quello determinato, ai sensi della legge suddetta, come vivaio, con aggiunta del valore del soprasuolo, riferito all'anno di tassazione ” ».

PRESIDENTE. Nel caso che il primo comma fosse approvato, occorrerebbe sostituire naturalmente al coefficiente del quadruplo quello del quintuplo. Il senatore Piechele ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PIECHELE. Si tratta di un emendamento tendente ad includere tra le aree fabbricabili anche il bosco ed a dare al bosco un valore.

La legge 20 ottobre 1954, n. 1044, esclude esplicitamente dalla valutazione i boschi. A causa di questa esclusione, per quanto riguarda il bosco di alto fusto, non sarebbe possibile determinarne il valore agrario, ben diverso dal valore del bosco stesso come area fabbricabile. Pertanto è assolutamente necessaria una disposizione tendente ad equiparare — con una *fictio legis* — il bosco al pascolo di prima classe, agli effetti della determinazione del valore del bosco come suolo. È necessario, altresì, per stabilire il reale valore venale del bosco, aggiungere al valore del suolo anche quello del soprasuolo; perciò è indispensabile che, in aggiunta al valore determinato in base al reddito, considerando il bosco come pascolo di prima classe, sia calcolato anche il valore delle piante che crescono nel bosco.

Analogamente si deve provvedere anche per quanto concerne il terreno adibito a vivaio, che è, in via generale, sottoposto a reddito dominicale; però il valore agricolo del vivaio in base al reddito dominicale dello stesso — e qui mi aiuta il collega senatore Braccesi per quanto riguarda Pistoia — pure col coefficiente cinque in rapporto alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, sarebbe di non più di 2.300 lire il metro. Invece in un metro quadrato di vivaio vi possono essere delle piante che hanno un valore commerciale ben superiore alle 2.300 lire. In via generale si può affermare che il valore di un metro quadrato di vivaio non è mai inferiore alle 4 mila lire. Pertanto io insisto, assieme agli altri colleghi, perchè vengano approvati ambedue gli emendamenti.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Anche io sono un altro firmatario dell'emendamento; però mi pare che

anche accettando questo emendamento rimane pur sempre una lacuna nella legge, in quanto le aree fabbricabili sono anche esse, come i boschi, escluse dall'applicazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

L'articolo 2 nel primo comma, da noi approvato, dice che sono considerate fabbricabili le aree comunque censite e che abbiano un reddito superiore al quintuplo di quello determinato in base al reddito dominicale del terreno ai sensi della legge 20 ottobre 1954.

È quindi previsto un confronto tra il valore di mercato delle aree fabbricabili e il valore agricolo dei terreni censiti con reddito dominicale, per i quali però è impossibile calcolare il valore in base alla legge del 1954 in quanto tale legge non si applica ad essi: per esempio i terreni che si trovano quasi nei recinti delle città e che gli uffici finanziari nella tassazione delle eredità oggi escludono dalla legge del 1954 proprio perchè si tratta di terreni edificabili.

Ora, questi terreni come li trattiamo? Non possiamo considerare soltanto il valore denunciato in base a questa legge, senza qualsiasi detrazione. Sarebbe ingiusto, perchè, anche questi terreni che spesso sono adibiti a colture intensive, come orti ecc., hanno il loro valore agrario e non possiamo tassarli col valore denunciato quali aree fabbricabili perchè con ciò si tasserebbe anche una buona parte del valore agricolo.

Io non so in che modo si potrebbe eliminare questa lacuna dalla legge; vorrei sentire la proposta dell'onorevole relatore.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARELLI. Se ho ben capito, secondo lo emendamento presentato dal senatore Piechele, per le aree a bosco e a vivaio si dovrebbe adottare un criterio tutto speciale. Ma il criterio estimativo, che in certo senso propone il collega Piechele, è già previsto: il sistema estimativo per un bosco viene appunto dato in un determinato modo. Noi creiamo il rischio di valutare lo stesso terreno due volte, secondo un criterio particolare che ci viene proposto appunto dal collega Piechele. Se noi vogliamo

dire in fondo che per i boschi va considerato anche il terreno secondo la normalità del terreno seminativo, dobbiamo sottoporre tali terreni ad una maggiorazione di dieci volte, come diceva prima il collega Marina. E su questo siamo d'accordo, poichè in fondo a questo si riduce l'emendamento Piechele. A mio parere, il sistema estimativo dei vivai e dei boschi è tale per cui noi, per stabilire il valore di un bosco e di un vivaio, dobbiamo capitalizzare (*interruzione del senatore Braitenberg*), il reddito, ed avremo il valore diretto del bosco e del vivaio. In questo senso interpreto lo emendamento presentato dal senatore Piechele, e in questo senso dovrebbe essere interpretata anche la legge, riportandoci così ai sistemi normali di valutazione delle aree nei riguardi dei boschi e dei vivai.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Qui si fanno tre questioni particolari, che bisogna considerare separatamente: la questione del bosco d'alto fusto, la questione del vivaio e, aggiunta dal senatore Braitenberg, la questione delle aree fabbricabili. Il bosco d'alto fusto, particolarmente nelle zone alpine (ed evidentemente i proponenti hanno presente la zona alpina) viene tagliato a strisce e non a pianta, secondo un ciclo che normalmente va dai 60 ai 90 anni. Il senatore Braitenberg mi suggerisce anche i 120 anni, ma normalmente il ciclo oscilla fra i 60, gli 80 e i 90 anni. Di conseguenza, il valore del bosco è in funzione della vicinanza alla maturità delle piante che vi si trovano in un determinato momento (piante che non sono normalmente utilizzabili come legna da ardere, ma che danno soltanto legname cosiddetto « da lavoro »).

Allorquando si è parlato della legge sull'imposta di successione, non si è ritenuto possibile valutare il bosco moltiplicando il reddito imponibile per un determinato coefficiente, perchè il bosco vicino a maturazione evidentemente ha, come ho detto, un valore che è funzione di quello delle piante mature. Un bosco alla cui maturazione mancano 80 anni ha in-

vece un valore molto limitato. Ecco perchè, agli effetti di questa legge — quando si parla del bosco — bisogna tener conto non del valore agricolo medio, come può farsi per coltivazioni che abbiano un turno annuale o biennale, ma del valore concreto del momento del bosco in sè.

Il valore agricolo del momento non può essere calcolato (come dice il senatore Piechele, ed io sono d'accordo) altro che in base al valore del suolo come fosse nudo, sommato al valore del soprasuolo in quel determinato momento ed in quella determinata fase.

Diversa, secondo me, è la situazione del vivaio, perchè il vivaio ha un ciclo che non è così lungo come quello del bosco di alto fusto, e quindi è tassabile secondo un reddito medio, tenendo presente la categoria specifica dei vivai. In questo caso si ha soltanto la caratteristica speciale che frutto è lo stesso albero, cioè la stessa piantina o piantona (*clarità*) coltivata nel vivaio.

Per questo motivo, moltiplicando per i coefficienti fissi il reddito del vivaio, si ha un reddito medio che può essere, naturalmente, inferiore o superiore al reale, a seconda che il vivaio abbia un ciclo più o meno lungo. Ma senza dubbio la situazione è molto diversa da quella del bosco. Dicono i proponenti: per essere più esatti e più giusti teniamo conto del valore del terreno come se si trattasse di seminativo, e poi calcoliamo il valore del soprasuolo. Con questo sistema si arriva ad una maggiore perfezione ma si comincia ad aprire la serie delle eccezioni al criterio di massima, ragione per cui, tra la giustizia assoluta ed il criterio di massima, io penso che la Commissione possa rimettersi al Senato.

Per quel che riguarda invece le aree fabbricabili, mi pare che il problema non ci sia. Evidentemente quando già la legge di successione ha detto che non si può tener conto del sistema del reddito imponibile, moltiplicato per i noti coefficienti, per determinare, agli effetti della successione, il valore delle aree fabbricabili, ha detto cosa perfettamente giusta, ma non ha detto che quelle aree fabbricabili non siano censite in catasto col loro reddito imponibile, come pascolo, vigneto, orto, ecc. Quindi le aree fabbricabili, se censite come ter-

reni agricoli, avranno un valore agricolo in base al loro reddito imponibile (anche se quel valore agricolo non serve agli effetti dell'imposta di successione). A noi interessa poco che il sistema serva agli effetti dell'imposta di successione, a noi interessa dire che, applicando il coefficiente fisso a determinati terreni, venga fuori un valore agricolo che è insito in ogni area con reddito.

Se le aree fabbricabili sono come i cortili, senza reddito imponibile, è già detto che per queste tutto il valore è valore di area fabbricabile, e non possono farsi detrazioni per una redditività agricola che non c'è.

Per queste ragioni la Commissione è favorevole all'emendamento Piechele per la prima parte, si rimette al Senato per la seconda parte ed è contraria all'emendamento che vorrebbe proporre il senatore Braitenberg.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, nella prima ipotesi mi pare che si possa essere concordi perchè ci troviamo dinanzi ad una materia che non è regolata dalla legge del 1954 e quindi, per gli stessi motivi che portarono ad escluderlo dalla legge del 1954, stabiliamo un criterio oggettivo che non può essere fissato in via di media, ma caso per caso, a seconda proprio della vicinanza al periodo del taglio del bosco di cui si tratta. In questo caso può essere accettato il testo proposto dal senatore Piechele.

Per quanto riguarda invece il vivaio, noi sappiamo le condizioni particolari in cui i vivai si trovano, che normalmente non sono molto felici, e questo vale soprattutto per i vivai di Pistoia a cui si riferiva il senatore Braccesi. Però non possiamo, per coerenza, dopo aver fissato un principio, cominciare a fare una deroga, perchè questa ci porterebbe ad altre. A me pare quindi di dover essere un po' più drastico del senatore Trabucchi e di dover pregare il Senato di non voler approvare questo secondo punto.

Per quanto riguarda il terzo, anch'io aspetto di vedere eventualmente l'emendamento scritto, perchè mi pare difficile lavorare su una inter-

pretazione di parole, tra l'altro neppure dette al microfono e quindi imperfettamente intese da questo banco.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione del primo comma dell'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Piechele, Spagnolli ed altri, con la sostituzione del coefficiente del quadruplo con quello del quintuplo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per il bosco di alto fusto sono considerate aree fabbricabili quelle che abbiano valore superiore al quintuplo di quello determinato ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, come pascoli di prima classe, con aggiunta del valore del soprasuolo, riferito all'anno di tassazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo comma accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura del secondo comma dell'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Piechele, Spagnolli ed altri, con la correzione già indicata a proposito del primo comma.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Analogamente, per il terreno adibito a vivaio, sono considerate aree fabbricabili quelle che abbiano un valore superiore al quintuplo di quello determinato, ai sensi della legge suddetta, come vivaio, con aggiunta del valore del soprasuolo, riferito all'anno di tassazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo secondo comma, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Senato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 3.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che sono proprietarie, enfiteuti o superficiali permanenti delle aree soggette all'imposta.

Nel caso di usufrutto o uso oppure di enfiteusi o diritto di superficie di durata limitata nel tempo, l'usufruttuario, l'enfiteuta, l'usuario e il titolare del diritto di superficie sono coobbligati solidamente col proprietario di fronte all'Ente impositore. Tuttavia l'onere dell'imposta si suddivide fra i vari aventi diritto in base ai criteri dettati dagli articoli 19, 20, 28 della legge del Registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nel caso di enfiteusi o di diritto di superficie senza limitazione nel tempo, sono applicabili tra le parti le norme di cui all'articolo 964 del Codice civile.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Sul secondo comma i senatori Cerica, Cadorna, Ferrari, Bellora, Nacucchi, Rogadeo e Angelilli hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

" Nel caso di enfiteusi o di diritto di superficie limitati nel tempo, di usufrutto o di uso, la imposta è dovuta in solido dalle parti

nei confronti del Comune impositore, ma fra esse l'onere si suddivide in proporzione del valore del diritto di ciascuno, determinato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 19, 20 e 28 della legge del Registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERICA. L'emendamento non costituisce una variante al concetto del comma che sostituisce. Mi sembra però che le parole del testo che noi proponiamo siano più chiare, nel senso che precisano meglio i debitori diretti esclusivi: pieni proprietari, enfiteuti e superficiali permanenti ed i debitori in solido. Per questi ultimi precisano meglio come l'imposta vada ripartita nei rapporti interni. Sotto questo profilo raccomando al Senato l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Si tratta di una pura questione linguistica. La Commissione si rimette al Senato.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 proposto dai senatori Cerica, Cadorna ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Sul terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 4.

L'imposta sulle aree fabbricabili è applicata annualmente sul valore reale di mercato delle aree, determinato con riferimento alla data del 1° settembre dell'anno solare precedente, nel modo indicato nel successivo articolo 8, e diminuito del quadruplo e, nei Comuni con più di un milione di abitanti, del quintuplo del valore determinato in base al reddito dominicale dei terreni, secondo le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044. Per i terreni non aventi reddito dominicale non si fa luogo a detrazione.

Agli effetti del calcolo del valore di mercato non si tien conto dei pesi che gravano sul fondo quando non influiscono sulla possibilità di costruzione di edifici urbani o industriali. Non si tiene neppure conto dei vincoli derivanti da contratti di affittanza, di colonia e simili, nè da servitù costituite per atto tra vivi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che si tratti di vincoli indelegabili derivanti dalla legge, o da provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui la possibilità di costruzione sia impedita o limitata per l'esistenza di vincoli reali di natura privatistica, il contribuente ha diritto di rivalersi per l'intero onere dell'imposta verso il titolare del diritto reale se questi, interpellato, non abbia acconsentito alla costruzione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Faccio presente che, per pura forma, è necessario sopprimere, alla sesta riga dell'articolo e succes-

sivamente, le parole: « quadruplo e, nei Comuni con più di un milione di abitanti, del », che si riferisce ad una bipartizione proposta in precedenza e superata dal voto del Senato. Si è stabilito infatti di adottare una misura unica per tutti i Comuni, qualunque sia la loro popolazione.

PRESIDENTE. D'accordo. In base alle precedenti votazioni, devono inoltre intendersi superati i seguenti emendamenti presentati sul primo comma dell'articolo 4:

« *Sostituire le parole*: " diminuito del quadruplo " *con le altre*: " diminuito del decuplo " », del senatore Marina;

« *Sostituire le parole*: " diminuito del quadruplo " *con le altre*: " diminuito del quintuplo " », del senatore Amigoni;

« *Sopprimere, dopo le parole*: " diminuito del quadruplo " *le parole*: " e, nei Comuni con più di un milione di abitanti, del quintuplo " », del senatore Marina;

« *Sostituire le parole*: " del quintuplo " *con le altre*: " del sestuplo " », del senatore Amigoni.

Sul primo comma il senatore Cusenza ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *Nel primo comma, dopo le parole*: " secondo le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 " *aggiungere il seguente periodo*: " Quando nei terreni agricoli esistono fabbricati, muri di recinzione o di terrazzamento, impianti di irrigazione e relative canalizzazioni, il valore di essi verrà aggiunto al valore delle aree come sopra determinato e portato altresì in detrazione " ».

PRESIDENTE. I senatori Braitenberg, Spagnolli, Piechele, Raffeiner e Di Rocco hanno presentato sullo stesso comma un emendamento analogo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *Nel primo comma, aggiungere dopo le parole*: " di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 " *le altre*: " con detrazione inoltre

del valore del soprasuolo e delle attrezzature fisse inerenti alla coltivazione del fondo, riferito all'anno di tassazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CUSENZA. Lo svolgerò brevemente. L'articolo 4, al primo comma, stabilisce che, per determinare la misura dell'imposta, si deve far riferimento al valore di mercato delle aree, dal quale si deve detrarre il valore agricolo calcolato in base al reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente che abbiamo stabilito. Nessun cenno si fa però agli eventuali manufatti che esistono nei terreni agricoli; manufatti che debbono tuttavia considerarsi unico complesso con i terreni stessi, di cui rappresentano il necessario complemento.

Ora, data la facoltà concessa, per l'articolo 9, ai Comuni e ad altri enti, di espropriare gli immobili al valore dichiarato dal contribuente come valore di mercato, è evidente l'interesse di costui di comprendere in tale valore gli eventuali manufatti esistenti nel fondo. E per converso appare allora anche giusto che il valore di questi ultimi venga portato in detrazione al fine di stabilire l'imponibile tassabile. Per questi motivi prego il Senato di voler accogliere benevolmente questo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BRAITENBERG. Il mio emendamento è sostanzialmente uguale a quello del senatore Cusenza, cosicchè se l'emendamento del senatore Cusenza venisse approvato, ritirerei il mio.

Vorrei solo aggiungere pochissime parole per giustificare il contenuto del mio emendamento.

Nelle zone povere dell'Italia, specialmente nelle zone montuose dove c'è scarsità di terreno, la popolazione si aiuta con il fare dei forti lavori di investimento nei terreni come terrazzamenti, scavi, ecc. L'agricoltura moderna con la necessità di aumentare la produzione costringe l'agricoltore a fare degli impianti di irrigazione, di protezione contro la brina, contro la grandine ecc., con investimenti

che vanno fino a 800 mila lire per ettaro. Sarebbe assolutamente iniquo se non si tenesse conto dei capitali investiti dagli agricoltori perchè questi capitali mai si rappresentano nei valori dominicali del terreno. Non tenerne conto parrebbe voler tassare una parte del reddito agricolo del terreno e questo non può essere nelle intenzioni del Senato e del legislatore.

Per queste ragioni prego il Senato di accettare l'emendamento del senatore Cusenza o il mio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione sarebbe favorevole solo per la parte dei boschi a soprasuolo per i quali, essendo già stata votata una norma per i boschi, è necessario un emendamento a parte, emendamento che sta per essere presentato dal senatore Piechele. Salvo questa parte, la Commissione è contraria tanto all'emendamento del senatore Cusenza quanto all'emendamento del senatore Braitenberg; quando noi adoperiamo dei coefficienti per passare dal reddito imponibile medio al valore reale, teniamo conto che il reddito imponibile medio è frutto anche della sistemazione agricola. Un terreno sarà di prima, seconda, terza, quarta categoria a seconda che avrà maggiore o minore attrezzatura e redditività. Naturalmente se avrà un maggior reddito il terreno irrigato, il valore delle canalette e degli impianti verrà valutato proprio come elemento servente del maggior reddito attraverso il noto sistema. Passando dal reddito al capitale attraverso i noti calcoli, anche il valore degli impianti verrà valutato.

Per i soprasuoli che fanno parte della coltivazione normale, cioè viti, alberi frutticoli ecc., vale lo stesso argomento. Il terreno passa per le piantagioni dalla valutazione del seminativo a quella di seminativo arborato ecc. Solo per il bosco d'alto fusto va fatta la distinzione, in base a ciò che ha votato il Senato.

Per questi motivi la Commissione è contraria ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Avendo l'Assemblea scelto un criterio forfettario mi pare che coerentemente non è possibile tener conto dei valori presi caso per caso, perchè ciò contrasterebbe con il criterio della media. Se dovessimo prendere il *forfait* per i casi in cui non esiste questo maggior valore e invece riconoscere un maggior valore dove esiste avremmo scelto un criterio obiettivamente ingiusto.

È questo il motivo per cui prego di respingere sia l'uno che l'altro emendamento.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Io sono dello stesso avviso di coloro che hanno proposto l'emendamento perchè si tratta di opere aggiuntive e quando si calcola il valore del terreno non si calcolano mai queste opere che gravano sul fondo, perchè il terreno è di prima, di seconda o di terza classe secondo natura e non secondo le trasformazioni successive, le quali costituiscono un valore a sè stante. Questo, a mio avviso, è il giusto concetto nella valutazione.

Se però la questione forfettaria espressa dal Ministro copre anche questa parte di valori aggiunti, allora è un altro ragionamento; ma ritengo che il concetto espresso dagli onorevoli presentatori dell'emendamento sia tecnicamente esatto.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Cusenza e Braitenberg se mantengono i propri emendamenti.

CUSENZA. Lo mantengo per le ragioni che ha esposto il senatore Marina.

BRAITENBERG. Anche io lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Cusenza, non accettato

nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'emendamento del senatore Braitenberg è di conseguenza precluso.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 con la soppressione delle parole: «quadruplo e, nei Comuni con più di un milione di abitanti,». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Piechele, Battaglia ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

«*Aggiungere al primo comma dell'articolo 4 le seguenti parole:* " Per i boschi d'alto fusto viene detratto il valore determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 " ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Piechele ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Salari ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4.

Il senatore Salari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SALARI. Onorevoli colleghi, ritengo di essere nel giusto nel supporre che questa legge, per i grossi e vari interessi che verrà a toccare, susciterà molti contrasti e controversie.

Penso quindi che la sua formulazione debba essere quanto mai precisa per non dar luogo appunto a queste eventuali e deprecabili complicazioni.

Mi permetto pertanto di far notare in tutta umiltà ai colleghi della Commissione che nel secondo e terzo comma, di cui propongo la soppressione, si usano, senza alcuna differenza e senza alcuna relazione con la terminologia giuridica in uso, i termini di « pesi », di « vincoli », ecc.

Io sottopongo al vostro esame la soppressione di questi due commi oltre che per ragioni di forma anche per ragioni di opportunità e di equità. Dice il secondo comma: « Agli effetti del calcolo del valore di mercato non si tiene conto dei pesi che gravano sul fondo quando non influiscono sulla possibilità di costruzione di edifici urbani o industriali ». Quale senso ha in questo periodo la parola « peso »?

Se noi guardiamo il nostro Codice troviamo che questo termine è usato negli articoli 964, 1008 e 1009 e sta a significare sempre e soltanto un carico di natura personale, una obbligazione di dare o una obbligazione di fare.

Infatti nell'articolo citato 964 del Codice si dice: « imposte ed altri pesi » e si precisa che le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta; e così pure negli articoli 1008 e 1009 questa parola ha lo stesso significato: imposte ed altri pesi a carico dell'usufruttuario, imposte ed altri pesi a carico del proprietario.

Se quindi nella comune accezione del linguaggio giuridico questo termine sta ad indicare obbligazioni di fare o prestazioni comunque personali, non si comprende quale influenza possa avere un peso di questo genere sulla edificabilità o meno delle aree in discussione. Ritengo quindi che ad eliminare queste incertezze di ordine formale non si debba accogliere questa norma che non ha nessuna ragione d'essere, perchè pesi di questa natura non potranno mai avere nessuna ripercussione, nessun riflesso sulla edificabilità delle aree, o comunque non avendolo, come dice la formulazione dell'articolo stesso, non hanno alcuna influenza sul valore dei terreni;

io penso che senz'altro il Senato dovrà accogliere la mia proposta di soppressione.

Andando ancora avanti, onorevoli colleghi, si parla di vincoli derivanti da contratti di affittanza, colonia e simili.

Ora, ripeto, nella nostra terminologia giuridica il termine « vincolo », sta a significare delle limitazioni di ordine pubblico e mai di natura privata.

Gli articoli 836, 839 e 866 adoperano questo termine per significare limitazioni per ragioni idrogeologiche o per gravi necessità pubbliche e per ragioni di interesse storico ed artistico. Non si capisce quindi perchè venga adoperato questo termine.

Comunque dal punto di vista pratico la espressione « contratti di colonia, di affittanza e simili », crea altri dubbi: non capisco anzitutto cosa voglia significare questo termine estensivo o analogico « simili ». Questi contratti poi dal punto di vista delle ripercussioni o dei riflessi sulla edificabilità dei terreni non hanno alcuna importanza; se si vuole alludere semplicemente alle proroghe dei contratti agrari, ed in questo caso il valore di questi terreni verrebbe ad essere deprezzato, occorre ricordare che la legge fondamentale sulle locazioni del 29 maggio 1950, n. 254, contiene appunto una norma, l'articolo 8, che prevede l'esclusione di ogni vincolo di proroga dei terreni su cui si vuole fabbricare. Quindi, per queste ragioni, anche questa clausola mi sembra che non abbia ragione di esistere.

Ugualmente, quando si parla di vincoli inderogabili derivanti dalla legge o da provvedimenti della pubblica Amministrazione, c'è da osservare una cosa molto semplice, e cioè che questi vincoli o provvedimenti della pubblica Amministrazione, essendo fatti amministrativi, sono sempre revocabili. Quindi, quando vengono a cessare, perdono ogni loro efficacia sul valore del terreno.

Per queste ragioni non ha ragione di esistere questa norma.

L'ultimo comma mi pare che costituisca poi una palese ingiustizia, perchè quando si parla di impedimenti o limitazioni per l'esistenza dei vincoli, debbo fare ancora le osservazioni fatte prima a proposito del significato di queste parole di natura pubblicistica. Noi dobbiamo

domandarci infine: quali possono essere, in pratica e in concreto, questi vincoli e queste limitazioni? Prendiamo il Codice civile, e vediamo subito che qui non si tratta di vincoli ma se mai di ciò che dovrebbe essere chiamato servitù, e servitù prediali. Se poi andiamo a fare una distinzione o una elencazione di queste servitù, vediamo che esse possono essere riportate a tre categorie, o almeno a tre tipi principali: servitù di passaggio (che può essere coattiva), servitù di acquedotto (che ugualmente può essere coattiva) e servitù di elettrodotto (anche questa può essere coattiva).

Ora mi domando: se un proprietario ha ottenuto l'imposizione di queste servitù coattive, e ha pagato quello che il giudice ha stabilito, come si può sottoporre questo proprietario all'onere del rimborso dell'imposta che viene a gravare sul proprietario del terreno soggetto a servitù? Mi pare quindi, onorevoli senatori, che per queste modeste considerazioni, sia di ordine sostanziale sia di ordine formale e terminologico, questi due commi possono essere tranquillamente soppressi perchè oltre tutto non avrebbero, nella maggior parte dei casi, nessuna applicazione.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Onorevoli colleghi, noi siamo assolutamente contrari a questo emendamento soppressivo. Io mi permetto di sottolineare il vizio logico dell'esposizione del collega il quale, rilevando alcune imprecisioni (su talune delle quali possiamo anche concordare) del testo elaborato dalla Commissione, ha tratto la conseguenza di abolire completamente le disposizioni proposte.

Ora, quando si dice che la valutazione deve essere fatta non tenendo conto dei vincoli o delle servitù che dir si voglia (e qui siamo di fronte ad una questione di terminologia su cui possiamo concordare col collega Salari) è evidente che si è voluto evitare che venisse a cadere la possibilità di esatto paragone tra il valore attuale del fondo e il valore che si ricava attraverso quella moltiplicazione di cui

si è parlato prima. Il valore attuale di mercato può essere maggiore o minore, secondo che esista un buon contratto di affittanza o un cattivo contratto di affittanza. Di ciò non si può evidentemente tenere conto ai fini dell'imposta.

Nel proporre la soppressione anche del terzo comma, il collega si meravigliava dell'ipotesi che la possibilità di costruire sia impedita o limitata dall'esistenza di un vincolo. Ora egli dimentica precisamente la possibile esistenza di una *servitus altius non tollendi*, di una *servitus non aedificandi*, tutte servitù ben note al nostro diritto positivo. Ora, se un fondo è gravata ad esempio da una servitù passiva *non aedificandi*, evidentemente il suo valore sarà modificato. Ma di questo non si deve tener conto agli effetti della legge, e il fondo deve essere ugualmente tassato. D'altra parte è giusto che chi esercita una servitù attiva per cui impedisce che nel fondo vicino si edifichi, paghi la tassa, che non deve pagare colui che edificare non può.

Per questo noi siamo contrari all'emendamento proposto, salve quelle modifiche di forma che la Commissione vorrà apportare al testo, perchè forse quella parola « vincoli » piace poco anche a me. Nella sostanza invece siamo perfettamente d'accordo colle proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Qui si fanno delle questioni di terminologia e delle questioni di sostanza.

La questione di terminologia — che riguarda il testo proposto dal Governo — può dar luogo veramente a qualche discussione.

Ma non a tutte quelle che ha indicato il senatore Salari, perchè quando si dice che non si deve tener conto dei pesi che gravano sul fondo, la parola pesi può rappresentare genericamente oneri di varia natura, da quelli dell'imposta, alle decime e ad altri simili, che effettivamente possano gravare sul fondo, ma che non hanno importanza agli effetti di questa legge.

Per quel che riguarda i vincoli derivanti da contratti di affittanza, la parola vincoli è una parola che credo che il Governo, nella sua proposta, abbia usato in senso generico. È vero che il contratto di affittanza agricola nella teoria, fin'oggi, deriva da un rapporto strettamente personale, però è anche altrettanto vero che, in linea di fatto, il contratto di affittanza agricola è diventato un contratto che la parte proprietaria da sola non può far cessare. Il rapporto di affittanza va acquistando non dico un valore reale, ma un valore pubblicistico in senso generico, in quanto alla durata dei contratti agricoli viene collegato un interesse pubblico.

Dice giustamente il senatore Salari che allo stato attuale esiste l'articolo 8 della legge del 23 maggio 1950 per cui il contratto agrario non può difficoltare una eventuale costruzione. Però niente toglie che in questa legge se ne debba tener conto; noi non possiamo sapere tra l'altro se l'articolo 8 sarà o non sarà mantenuto.

Una legge, che non può essere fatta in funzione di una legge provvisoria come quella del 1950, non può non tener conto d'altra parte dell'eventualità che contratti agrari eventualmente prorogati, che abbiano una portata lunga, vengano portati come elemento di detrazione del valore.

Per quel che riguarda la servitù, mi pare che abbia risposto molto bene il senatore Cerutti. Una servitù può essere facilmente invocata per dire che il fondo non vale niente come area edificabile perchè non ci si può costruire. Ecco che allora è necessario dire che il fondo paga lo stesso, ma il titolare della servitù è tenuto a rimborsare l'imposta. Io credo che invece il Senato dovrà essere d'accordo con l'emendamento aggiuntivo, di cui parleremo poi, del senatore De Luca Carlo, in cui è detto che al titolare della servitù che consenta la costruzione sarà dovuta una congrua indennità perchè ha acconsentito alla costruzione e quindi ha avuto un danno.

La Commissione ritiene che l'emendamento soppressivo del senatore Salari non debba essere accolto e ritiene, sia pure subordinatamente, che le parole « pesi e vincoli » possano essere conservate nel senso che hanno nel testo

governativo, con l'interpretazione che in questo momento abbiamo creduto di darvi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il senatore Trabucchi ha già detto le ragioni contro questo emendamento. Qui si tratta di una necessità di difesa contro la possibile costituzione di vincoli che possano diminuire il valore del terreno e quindi sminuire la portata di questa legge.

L'altra parte riguarda invece una misura giusta che trasferisce l'obbligo del pagamento dell'imposta su chi beneficia della esistenza di un vincolo di carattere privatistico.

Per questi motivi, aggiunti a quelli illustrati dal senatore Trabucchi, prego di voler approvare il testo della Commissione e sono spiacente di non poter dare la mia adesione alle proposte di emendamento avanzate dal senatore Salari.

PRESIDENTE. Senatore Salari, insiste nel suo emendamento?

SALARI. Non insisto.

PRESIDENTE. I senatori Cerica, Cadorna, Ferrari, Bellora, Nacucchi e Rogadeo hanno presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

” Agli effetti del calcolo del valore di mercato non si tiene conto dei pesi e vincoli che gravano sul fondo, quando non influiscono sulla possibilità di costruzione di edifici urbani o industriali. Non si tiene neppure conto dei vincoli derivanti da contratti di affittanza, di colonia e simili nè di servitù volontarie, posteriori, gli uni e le altre, all'entrata in vigore della presente legge salvo che dipendano da norme inderogabili di legge o da provvedimenti della pubblica amministrazione ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERICA. Nel successivo articolo 6 sono previste varie esenzioni temporanee. Per disposizione di legge, per provvedimento della pubblica autorità ed anche per destinazione del proprietario con atto pubblico stipulato in contesto con il Comune possono essere sottratti all'imposta terreni che siano momentaneamente tenuti ancora a coltivazione agraria.

A me sembra equo e conseguente al principio sancito dal citato articolo 6 tener conto anche dei contratti di affittanza, di colonia e simili che per legge non possano essere disdetti. Chi si trova nella condizione di aver dichiarata area fabbricabile con relativa imposizione fiscale un terreno che ha o a mezzadria o a colonia e per il quale non può dare la disdetta, praticamente si trova nella situazione di non poterne usufruire a fini edificatori.

È sotto questo profilo che ho presentato l'emendamento. Oltre le disposizioni già vigenti c'è da considerare che c'è oggi in esame, all'altro ramo del Parlamento, la legge sui patti agrari la cui approvazione potrebbe creare altri vincoli. Io credo che ai terreni che vengono a cadere sotto tali vincoli debba esser dato un riconoscimento per esenzione dall'imposta, perchè praticamente sono terreni che non potranno essere liberamente usati o commerciati come suoli edificabili. Il sottoporli alle dichiarazioni di aree sottoposte alla imposta potrebbe indurre i proprietari a ridurre il valore trascurandone lo sfruttamento razionale agrario con danno della agricoltura nazionale.

È perciò che a me sembra sia opportuna la dizione del comma così come da me redatta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Mi pare che dalla spiegazione del senatore Cerica sia risultato che la differenza tra i due testi è data dalle parole « gli uni ». Nel testo del senatore Cerica si dice: « non si tiene conto dei vincoli

derivanti da contratti di affittanza ecc. posteriori, gli uni e le altre, all'entrata in vigore della presente legge »; si dovrebbe quindi tener conto dei contratti agrari anteriori. Noi riteniamo che, allo stato attuale, non si debba tener conto di nulla: se, per una legge che verrà in seguito, i contratti agrari diventeranno vincoli derivanti « da norme inderogabili di legge », allora si passerà dal primo testo al secondo, e si dovrà tener conto di tali contratti. Mi sembra dunque che possa rimanere invariato il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Se l'interpretazione da darsi a questo emendamento è quella del senatore Trabucchi, allora tant'è rimanere al testo della Commissione. Se invece vuol dirsi che non ci si riferisce solo alle servitù ma anche ai patti agrari, affittanze, colonie ed altri simili contratti, allora forse si tratterebbe di una sola questione di specificazione letterale che potrebbe essere accolta: si potrebbe in tal modo avere, forse, una interpretazione autentica preventiva.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Volendo approvare il testo proposto dal senatore Cerica, si dovrebbe però, anzitutto, sopprimere le parole: « gli uni e le altre »; in tal caso si avrebbe il significato indicato dall'onorevole Ministro: che cioè si debba tener conto dei vincoli derivanti da contratti agrari ecc. quando dipendano da norme inderogabili di legge.

Ma per ottenere questo risultato è necessario sostituire la parola « volontarie » con le parole « costituite per atto tra vivi », sopprimere le parole « gli uni e le altre » e togliere la virgola che si trova ora dopo la parola « volontarie ».

In tal modo si arriverebbe, press'a poco, al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Cerica, mantiene il suo emendamento?

CERICA. Lo mantengo nel testo originario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4, presentato dai senatori Cerica, Cardona ed altri, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia allora nuovamente lettura del secondo comma nel testo della Commissione.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Agli effetti del calcolo del valore di mercato non si tien conto dei pesi che gravano sul fondo quando non influiscono sulla possibilità di costruzione di edifici urbani o industriali. Non si tiene neppure conto dei vincoli derivanti da contratti di affittanza, di colonia e simili, nè da servitù costituite per atto tra vivi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che si tratti di vincoli inderogabili derivanti dalla legge, o da provvedimenti della pubblica amministrazione ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Nel caso in cui la possibilità di costruzione sia impedita o limitata per l'esistenza di vincoli reali di natura privatistica, il contribuente ha diritto di rivalersi per l'intero onere dell'imposta verso il titolare del diritto reale se questi, interpellato, non abbia acconsentito alla costruzione ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Busi, Gerini e De Giovine hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

” Al titolare che consenta la costruzione è dovuta una congrua indennità a carico solidale dell'alienante e dell'acquirente ” ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* DE LUCA CARLO. Nel leggere il testo della Commissione mi è sembrato che ragioni evidenti di equità esigessero che alla rinuncia ad un diritto riconosciuto dalla legge corrispondesse una indennità congrua. Credo che a questo principio non possano essere opposte contestazioni valide. Formulando questo emendamento aggiuntivo, avevo previsto la solidarietà dell'alienante e dell'acquirente dell'area liberata per rinuncia da parte di un titolare di un diritto reale sul terreno, senonchè la Commissione mi ha fatto osservare, forse non a torto, che sarebbe bene che l'onere rimanesse all'alienante, che è colui che lucra. Ma poichè l'alienazione potrebbe produrre la decozione dell'alienante, occorre che questi sia salvaguardato con la solidale responsabilità dell'acquirente.

Credo perciò di formulare così l'emendamento aggiuntivo: « Al titolare che consenta la costruzione è dovuta una congrua indennità a carico dell'alienante con la solidale responsabilità dell'acquirente nei confronti del titolare medesimo ».

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Noi siamo perfettamente d'accordo con l'emendamento nella sua sostanza, ma questo emendamento non trova collocazione in questo articolo. Noi siamo qui a discutere di un articolo che parla di una imposta che colpisca le aree edificabili. All'articolo 9

troveremo l'ipotesi di espropriazione e solo allora vi può essere ciò che impropriamente l'emendamento chiama un acquirente e un venditore. Nell'articolo in discussione non abbiamo nè acquirenti nè venditori e i loro rapporti interni sarebbero comunque ininfluenti all'imposizione in esame.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Mi permetto di insistere perchè qui si tratta non di espropriazione ma di impedimento di costruzione, e siccome questo si verifica proprio nel momento in cui si aliena, è proprio in questo articolo che l'emendamento trova la sua sede. Infatti il testo del terzo comma dice: « Nel caso in cui la possibilità di costruzione sia impedita o limitata per l'esistenza di vincoli reali di natura privatistica, il contribuente ha diritto di rivalersi per l'intero onere dell'imposta ecc. »; quindi, anche rimbalzando indietro. Il posto dell'emendamento è proprio questo perchè il diritto all'indennità si verifica nel momento in cui si presta il consenso alla alienazione oppure alla costruzione.

Se poi una sistematica giuridica diversa dovesse imporre una differente collocazione, non ne faccio questione. A me basta che il principio sia affermato perchè si tratta di una questione di equità e di giustizia. Tuttavia, a mio modesto modo di vedere, la norma deve essere inserita proprio in questo punto, tanto più che si tratta di un contrappeso ad un onere che si stabilisce per un determinato atteggiamento, mentre si dà un premio per un atteggiamento che non impedisce la costruzione, il che è anche negli scopi della legge.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, se il suo emendamento venisse approvato, si vedrebbe poi, in sede di coordinamento, dove inserirlo.

DE LUCA CARLO. D'accordo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io mi rendo perfettamente conto degli intenti del proponente e delle argomentazioni addotte dal relatore, ma francamente non riesco a capire la collocazione del principio sia nell'articolo in discussione, sia in altro punto della legge. Non dobbiamo regolare i rapporti di natura privatistica! Questa è una legge che istituisce una imposta e stabilisce quale è la base imponibile, e quali sono i soggetti passivi che debbono pagare il tributo.

Si è dichiarato che il titolare di una servitù che non consente la costruzione è tenuto al pagamento dell'imposta. Ma se egli poi vuole cedere, vuole rinunciare al diritto di servitù, è evidente che non rinuncerà a questo diritto se non attraverso un rapporto di carattere privatistico con colui che vuole usufruire di un riscatto dalla servitù. Che cosa c'entra, dunque, la legge che istituisce l'imposta sulle aree fabbricabili? Non c'entra per nulla. Ritengo che diversamente introdurremmo, in uno strumento giuridico di carattere tributario, una regolamentazione di rapporti normali di natura privatistica, che intercorrono fra tutti i cittadini. Il che sarebbe abnorme.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ritiene che il concetto sia giusto, però fa due osservazioni, di cui una in via principale, e cioè che è esatto forse quanto dice il senatore Fortunati: non è in questa legge che dobbiamo regolare questi rapporti, dato che essi debbono essere regolati appunto tra le stesse parti e il titolare della servitù deve sapere che se non acconsente alla costruzione deve subire l'onere dell'imposta.

È vero altresì che il principio affermato non altererebbe affatto il sistema della legge, poichè è logico che al titolare che rinuncia a fare la costruzione spetti una congrua indennità. Quello che però non può essere ammesso è che l'onere sia a carico solidale dell'alienante e dell'acquirente; l'onere di natura reale è sempre a carico del proprietario, e quindi sarebbe sempre a carico di colui che costruisce, e cioè

del proprietario o di colui che ne ha diritto. In ogni caso, le parole « a carico solidale dell'alienante e dell'acquirente » andrebbero soppresse.

Pertanto l'emendamento del senatore De Luca, fino alle parole « congrua indennità », è l'affermazione di un principio che, se si vuole, può essere inserito nella legge oppure può essere lasciato ad altri campi o alla trattativa privata.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, mentre per l'ultimo comma del testo governativo noi dobbiamo entrare nel rapporto esistente tra i soggetti tra i quali corre un vincolo di natura privatistica, perchè dobbiamo ricercare il soggetto passivo della imposta, qui noi ci troviamo, a me pare, veramente ad interferire in un vincolo di natura privatistica che è del tutto estraneo allo scopo della legge che noi stiamo approvando.

Mi pare che l'osservazione della non pertinenza della sede sia una osservazione giusta, senatore De Luca, perchè noi non entriamo in questo rapporto nè lo modifichiamo in questa sede. Si tratterà quindi nell'atto privato con il quale si regolano i rapporti a seguito della rinuncia al divieto di costruzione che si dovranno stabilire le contropartite a vantaggio dell'altra parte. Non mi pare che potremmo in questa sede intervenire perchè è cosa da regolarsi, ove occorra, con norme generali, non in una legge di carattere tributario, ma in una legge di carattere civile.

Per queste ragioni io sono contrario all'emendamento del senatore De Luca.

PRESIDENTE. Senatore De Luca Carlo, insiste nel suo emendamento?

DE LUCA CARLO. Insisto sulla prima parte, mentre rinuncio all'ultima che comprende le parole « a carico solidale dell'alienante e dell'acquirente ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori De Luca Carlo,

Braitenberg ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, nel testo modificato dal proponente.

MARINA. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Marina, non posso accogliere la sua richiesta, sia perchè essa non può essere formulata da un solo senatore, sia perchè ho già indetto la votazione.

(Chi approva l'emendamento del senatore De Luca, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di Enti pubblici territoriali limitatamente alle aree situate nelle rispettive giurisdizioni;

b) gli Istituti autonomi per le Case popolari, le Aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri Enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas 1ª Giunta.

PRESIDENTE. I senatori Braitenberg, Raffener, De Luca Carlo ed altri hanno proposto di aggiungere, alla lettera a), dopo le parole: « Enti pubblici territoriali » le parole: « le frazioni di Comuni e le Amministrazioni separate degli usi civici ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRAITENBERG. Lo scopo del mio emendamento è quello di salvaguardare i diritti delle frazioni dei Comuni e delle Amministrazioni separate degli usi civici. Specialmente in montagna, dove vi sono dei Comuni il cui territorio si estende per intere vallate, esistono frazioni che posseggono loro propri terreni, boschi e prati e vi sono pure delle amministrazioni separate di usi civici le quali sono proprietarie, come i Comuni e le frazioni, di terreni. Sarebbe ingiusto di non concedere a questi enti pubblici lo stesso diritto che si vuole concedere alle Province, ai Comuni ed ai consorzi di enti pubblici.

Perciò io prego di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è perfettamente d'accordo per le frazioni di Comuni poichè la frazione di Comune si identifica col Comune a tutti gli effetti anche se non può rientrare nella definizione di ente pubblico territoriale; è quindi bene che l'esenzione per le frazioni si metta. La Commissione non sarebbe invece d'accordo sulle Amministrazioni separate degli usi civici, in quanto queste non hanno il carattere pubblicistico, o per lo meno si può discutere se lo abbiano. Non vi sono che quelle dell'Alto Adige, e le « Regole Cadornine » le quali per legge sono definite enti pubblici. Si potrebbero però ammettere anche le Amministrazioni separate degli usi civici in quanto queste hanno veramente finalità pubbliche. Io accetterei quindi l'emendamento anche nel suo complesso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Onorevole Presidente, nel testo governativo noi avevamo seguito una strada che ci sembrava nuova e che appunto come tale non ha avuto il minimo conforto da parte della Commissione, maggioranza e minoranza messe assieme.

Avevamo contemplato l'esclusione di ogni esenzione, perchè pensavamo che anche gli Enti pubblici dovessero immettere nella circolazione il loro patrimonio. Infatti, mentre si critica la proprietà privata per la detenzione dei propri beni inutilizzati, sembrava che anche gli Enti pubblici dovessero, prima ancora che richiederlo ai soggetti privati, utilizzare i propri beni immettendoli nella circolazione e come destinazione popolare e come calmiera. Però questo è uno di quei sogni, che personalmente continuo a ritenere molto serio, ma che non può essere accolto, almeno per il momento. Forse un giorno arriveremo a questa forma di abolizione totale delle esenzioni.

Ciò posto, per lo spirito generale con cui si svolge questa discussione, nei rapporti fra Governo e Commissione, dichiaro di accettare il testo della Commissione.

Non conosco la situazione giuridica particolare a cui si è riferito il senatore Braitenberg, non so cioè se le frazioni di Comune abbiano in Alto Adige una configurazione autonoma a sè stante diversa da quella normale. Personalmente ritengo che, anche senza dirlo, quando si parla di esentare il Comune, le frazioni di Comune resterebbero indubbiamente esenti. (*Cenni di diniego del senatore Braitenberg*). Personalmente ritengo di sì: però qui si tratta di norme di carattere specifico e particolare, sulle quali bisognerebbe avere il tempo materiale per poter discutere ed esaminare ma ora gli emendamenti piovono nel momento esatto della loro messa in votazione.

Per quanto riguarda le Amministrazioni separate degli usi civici, il Governo aderisce alla tesi contraria, per i motivi già esposti dal relatore.

PIECHELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIECHELE. Devo far presente al Senato che anche le Amministrazioni separate degli usi civici, le quali per l'ordinamento speciale della nostra Regione sono riconosciute come Enti pubblici, hanno la loro amministrazione elettiva, sono soggette alla vigilanza del Consiglio comunale e, rispettivamente, anche del-

la Giunta provinciale. Quindi, si tratta di persone giuridiche di carattere pubblico.

Ora, distinguere tra beni frazionali — beni appartenenti alle frazioni del Comune — e beni appartenenti alle Amministrazioni separate degli usi civici, non credo possa essere fatto. Si tratta di beni destinati, gli uni e gli altri, non all'interesse privato di cittadini, ma all'interesse pubblico della frazione e degli abitanti della frazione, cioè della collettività, che è rappresentata dall'Amministrazione separata degli usi civici.

Mi pare (se ho ben inteso) che il relatore fosse d'accordo di concedere l'esenzione sia per i beni delle frazioni sia anche per i beni delle Amministrazioni separate degli usi civici, non potendo essere fatta, e non essendovi alcuna ragione di fare, una differenziazione fra gli uni e gli altri. Per questo, ed in considerazione soprattutto del fatto che trattasi di beni appartenenti a frazioni che si trovano (almeno per la regione Trentino-Alto Adige) in territorio considerato montano, e per il motivo che la Costituzione vuole che vi siano provvedimenti speciali in favore della montagna, mi permetto di insistere perchè il Senato voglia approvare questo emendamento, necessario per sancire una esenzione in favore di comunità montane che non fanno gli interessi privati dei singoli, ma gli interessi di tutta la collettività.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Siccome credo che non piaccia a nessuno nè di esprimere un avviso, nè di votare su una questione che non sia di per sè chiara, vorrei pregare il Presidente di rimandare a domani la votazione di questo emendamento, in modo da avere la possibilità di esaminarne bene la portata.

Infatti se si riferisce solo a poche zone del Paese, penso che possa essere accolto; se invece con questa formulazione dovessero essere comprese zone molto vaste, penso che do-

vremmo rifletterci sopra e arrivare forse a decisioni di carattere negativo.

Ritengo pertanto opportuno un rinvio di ventiquattr'ore.

PRESIDENTE. Mi sembra che si possa senz'altro accettare la proposta dell'onorevole Ministro. Si proseguirà pertanto nell'esame dell'articolo 5, con l'intesa che nella seduta di domani sarà proseguito l'esame dell'emendamento in parola, che poi sarà eventualmente introdotto nella sede opportuna.

I senatori Cerica, Cadorna, Ferrari, Bellora, Nacucchi e Rogadeo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma, alla lettera b), la parola: « pubblici ».

Senatore Cerica, mantiene questo emendamento?

CERICA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti le lettere a) e b) dell'articolo 5. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti parole: « e le cooperative edilizie che hanno come solo scopo sociale la costruzione di case economiche e popolari ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. In verità sono anch'io della stessa opinione dell'onorevole Ministro in materia di esenzioni. Io sarei dell'avviso di eliminare in generale queste esenzioni, perchè è bene che gli Enti pubblici diano anche loro l'esempio del come si deve amministrare secondo le regole della normale buona amministrazione. Le esenzioni viceversa li pongono in condizioni di privilegio su qualunque altro contribuente. Volendo però accedere a queste esenzioni, parmi che anche le cooperative edilizie, che hanno il solo scopo di costruire case coloniche e popolari, siano da assimilarsi agli altri Enti che possono essere esentati dall'imposta proprio perchè perseguono quello che è il fine di questa legge, quello cioè di incrementare la

edilizia popolare. Ecco perchè io mi son permesso di proporre questo emendamento aggiuntivo che ritengo possa essere accolto dal Senato.

MONTAGNANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Signor Presidente, noi del nostro gruppo siamo estremamente favorevoli allo sviluppo del movimento cooperativistico e riteniamo che l'attività delle cooperative sia assai valida anche nel settore dell'edilizia economica e popolare. Tuttavia sappiamo per mille e mille esempi che nel settore pullulano cooperative spurie che inquinano l'ambiente e si prestano alla speculazione. Riteniamo che l'approvazione di un emendamento, quale quello proposto dal senatore Marina, incrementerebbe ulteriormente il pullulare di queste cooperative spurie ed allargherebbe ancor più la speculazione.

Poichè però, ripeto, è nostro convincimento che l'esperimento cooperativistico sia valido anche nel settore edilizio potremmo approvare l'emendamento qualora venisse ulteriormente modificato come segue: « e le cooperative edilizie che hanno come solo scopo sociale la costruzione di case economiche e popolari a proprietà indivisa ».

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Mi dispiace di non essere completamente d'accordo con il collega Montagnani. Innanzitutto mi sembra che l'emendamento dovrebbe essere più preciso e dovrebbe indicare che la costruzione delle case economiche e popolari è fatta per i soci delle cooperative. Comunque se una cooperativa acquista o possiede un terreno, lo fa per costruire case per i propri soci. Essa non paga imposta, perchè appunto costruisce. Se non costruisce, vuol dire che la cooperativa tiene da parte il terreno che potrebbe anche essere rivenduto per guadagnarci. Non mi pare quindi che l'emendamento proposto sia giustificato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ho ascoltato prima l'onorevole Ministro e poi il collega Marina a proposito dell'esenzione degli Enti pubblici. Or bene, io debbo dichiarare che le esenzioni per i Comuni e le Province, finchè la legislazione vigente rimarrà tale, non possono non essere concesse. I Comuni e le Province non possono alienare beni patrimoniali senza trasformarli in altri beni patrimoniali, nè possono mettersi a vendere o a comprare terreni come un privato. L'esenzione quindi non è vista nel senso a cui alludeva il Ministro, ma nel senso che oggi l'ordinamento legislativo vigente è tale che inibisce praticamente ai Comuni la possibilità di alienare determinati terreni, sino a che con il risultato dell'alienazione non potranno essere acquisiti altri beni patrimoniali. L'alienazione fine a se stessa come strumento politico-economico di influenza nella determinazione del valore delle aree fabbricabili, non può aver luogo. È chiaro che l'ente pubblico, Comune e Provincia, si trova dunque in una situazione estremamente diversa da quella in cui si trova il privato: infatti la mancata possibilità di utilizzazione economica dell'area non è dovuta alla volontà dell'ente, ma è dovuta alle difficoltà giuridiche o alle difficoltà economiche generali, in cui Comuni e Province, in determinate circostanze, si trovano.

Per queste ragioni, io sono contrario ad ogni esenzione che non abbia questa profonda giustificazione. E prego l'onorevole Ministro, nell'esaminare la questione che dovremo discutere domani, di vedere se anche gli enti per i quali si propone l'esenzione si trovano nella situazione che ho prospettato. Se non si trovano in tale situazione, io dichiaro sin d'ora che non sarò favorevole ad estendere la esenzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria sia all'emendamento originario sia all'emendamento modificato. Le cooperative edilizie che acquistano l'area per costruire sono

esenti da imposte sulle aree fabbricabili se costruiscono. Se acquistano l'area per tenerla inedificata, debbono pagare la loro imposta; e, trattandosi di cooperative di privati e non di enti pubblici, e non essendo esse legate nella loro azione a finalità pubbliche, non c'è alcuna ragione perchè non paghino l'imposta se tengono l'area inedificata.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Dopo le osservazioni svolte dal senatore Fortunati, io devo dire che conosco questa norma, se non altro perchè egli l'aveva già illustrata in Commissione. Ma a me pare invece che rimanga la validità, se vogliamo anche teorica, di una esclusione della esenzione, perchè il fine di questa legge è quello di immettere nel mercato il maggior numero possibile di aree, proprio per avere una disponibilità maggiore ed una riduzione dei prezzi. Mi sembra quindi sia giusto che chi deve decidere consenta che anche i terreni di proprietà pubblica vengano immessi nel mercato proprio per questa destinazione. Comunque, questo riguarda ciò che già è stato votato.

Per quanto attiene all'emendamento del senatore Marina, mi sembra che esso non possa essere accolto: noi dobbiamo evitare tutto quello che, indipendentemente — questo è chiaro — dalla volontà dei proponenti, può diventare uno strumento, domani, per eludere le norme di questa legge. Tale possibilità rimarrebbe anche con la subordinata del senatore Montagnani, perchè la proprietà indivisa risulta dallo statuto di queste cooperative il quale potrebbe, per volontà dei soci, essere modificato; sarebbe facile allora costituire delle cooperative a proprietà attuale del suolo e a proprietà futura per quanto riguarda la costruzione, in forma indivisa, per sottrarsi così al tributo, salvo poi, nel momento in cui si ritenga opportuno, modificare lo statuto ed arrivare a non aver pagato il tributo e a trovarsi in una condizione di effettivo privilegio.

È questo il motivo per cui prego il Senato di non approvare l'emendamento del senatore Marina,

PRESIDENTE. Senatore Marina, insiste nel suo emendamento?

MARINA. Non insisto per le considerazioni svolte dall'onorevole Ministro. Effettivamente può esserci questo pericolo, e di fronte a pericoli di questo genere ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Montagnani, ritira il suo emendamento?

MONTAGNANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Salari, Angelilli e Cerica hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere la seguente lettera: « c) i coltivatori diretti ».

Il senatore Salari ha facoltà di svolgerlo.

SALARI. Onorevoli colleghi, questa legge indubbiamente si può chiamare la legge delle buone intenzioni, delle sagge, molto sagge intenzioni, ma è risaputo altrettanto bene che anche con le buone intenzioni si va all'inferno, ed io voglio fare il possibile per non andarci.

Questa legge, impostata infatti su principi sanissimi, dei quali nessuno oserebbe discutere, ha poi delle deviazioni talmente inique e contrastanti con i fini preposti, che rappresenta un esempio tipico di deviazione dagli scopi che il legislatore si è prefisso appunto di perseguire.

Che cosa infatti, onorevoli colleghi, si è dichiarato prima in numerosi consessi pubblici, in riunioni e poi nelle relazioni ai numerosi disegni di legge che oggi sono qui riuniti e sui quali dobbiamo dare il nostro parere?

Si è da tutti conclamato che il fine specifico di questa legge è quello di colpire la speculazione delle aree fabbricabili, fine sacrosanto, giusto, per il quale forse troppo tardi si è insorti in sede legislativa, permettendo così a quegli usurai — così sono stati chiamati gli speculatori dal Santo Padre — di accumulare immonde ricchezze sul sangue e sul sacrificio della povera gente.

Si è ancora aggiunto che con questa legge si tende a far accumulare ai Comuni somme sufficienti per costituire un demanio oppure a costringere i proprietari di queste aree a

venderle o a costruire sulle aree stesse. Su questo principio nessuno, ritengo, in quest'Aula, è in disaccordo, ma in pratica che cosa avviene poi? Avviene che questa legge, forse studiata e predisposta per un caso limite o per alcuni casi limite o tipici come possono essere i casi di Roma o di altre grandi città, verrà applicata nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani, i quali in questa legge vedranno uno dei pochi mezzi per sanare le proprie dissestate finanze.

Ed allora chi è che pagherà questa imposta? Saranno i pochissimi latifondisti o speculatori privati, saranno le poche società che hanno accaparrato le aree fabbricabili nei dintorni delle grandi città o sarà invece la stragrande maggioranza dei piccoli e piccolissimi proprietari che coltivano la polverizzata proprietà che costituisce la fascia immediatamente extraurbana della stragrande maggioranza dei nostri Comuni? È questo un grave dilemma che mi permetto sottoporre all'esame di tutti voi, onorevoli colleghi.

Abbiamo in materia tristi esperienze. Imposte del genere che, come dicevo prima, suscitano contrasti infiniti, potranno essere facilmente eluse da coloro che dispongono di mezzi finanziari come è accaduto e accade per l'imposta patrimoniale. Ma coloro che hanno un piccolo pezzo di terreno non avranno i mezzi per sostenere cause e fare opposizione e dovranno subire l'iniquità di questa legge. Tutta questa povera gente per la quale sento il dovere di parlare, che cosa andrà a fare? Indubbiamente dovrà vendere, non potrà subire il salasso annuale di questa asperissima imposta e quindi dovrà vendere o svendere in quei casi in cui non ci saranno nemmeno acquirenti sufficienti per tenere alto il prezzo di questi terreni. Ed allora questa gente dovrà rifugiarsi nell'interno delle città, dovrà inasprire il problema edilizio per il quale noi con questa legge intendiamo predisporre delle misure idonee a risolverlo, andrà ad aumentare il numero dei disoccupati perchè questa gente non sa fare altro che lavorare il proprio terreno. Se si deve presumere che il grosso capitalista o l'accaparratore di aree abbia acquistato queste aree per un fine speculativo e quindi debba pagare questa imposta; se si

può anche ammettere subordinatamente che nell'acquisto di questo terreno si sia cercata una forma di investimento tranquillo e sereno e se quindi si deve ammettere di dover colpire questi casi, non comprendo perchè si debbano colpire coloro che di questi terreni non hanno il possesso a scopo speculativo, ma ne hanno il possesso soltanto per estrinsecare nel terreno stesso la propria capacità lavorativa, in quanto si servono di questo terreno come mezzo di lavoro e di vita.

È questa l'iniquità che intendo correggere. Comunque, qualora il Senato ritenesse che questo emendamento così semplice da me formulato potesse sconvolgere eccessivamente il piano legislativo di questo disegno di legge che stiamo approvando, io mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi un emendamento subordinato, che reca oltre alla mia la firma di altri dieci colleghi, che il Presidente mi consentirà di illustrare contemporaneamente e del quale do lettura: « c) i coltivatori diretti limitatamente ad una superficie di 2 ettari per ogni unità familiare e sottoposta a cultura intensiva, per la quale sarà dovuta una imposta del 15 per cento sull'incremento di valore, come avanti calcolato, solo all'atto della vendita ».

Qualora il Senato non intendesse accogliere la prima formulazione, potrebbe accogliere almeno questa formulazione subordinata che tende a fissare un'imposta del 15 per cento all'atto della vendita, cioè nel momento in cui il coltivatore diretto dimostra praticamente di non volersi servire più del suo terreno a scopo di lavoro, ma a scopo semplicemente speculativo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione dichiara di essere contraria, con molto dolore, perchè capisce anche i sentimenti che hanno ispirato il senatore Salari nel proporre gli emendamenti.

Il coltivatore diretto è un agricoltore che coltiva i propri campi e non è tassato fino a che i campi che coltiva hanno il semplice valore agricolo. Il giorno in cui i campi colti-

vati avranno un valore superiore a quello agricolo, egli dovrà scegliere tra il pagare una piccola imposta se il valore sarà di poco superiore al valore agricolo, oppure vendere perchè il valore sarà molto superiore a quello agricolo; in questo caso evidentemente egli non avrà nessun interesse a proseguire la coltivazione di quel terreno, potendo realizzare una somma sufficiente a comprarsi il doppio o il triplo della superficie precedente 5 o 10 chilometri più lontano dalla città dove potrà tranquillo continuare la sua attività di coltivatore diretto ma con maggior frutto e convenienza. Ciò avverrà infatti quando egli avrà riscosso il valore del suo terreno agricolo calcolato in relazione alla coltivazione vicino alla città, perchè abbiamo visto che i terreni coltivati ad orto o a frutteto vicini alla città sono calcolati veramente anche come valore agricolo.

CARELLI. Questo è un mezzo per favorire l'esodo dalla campagna!

TRABUCCHI, *relatore*. Il coltivatore diretto avrà anche egli il suo concetto economico; infatti se possiede dei terreni che hanno un maggiore valore rispetto al valore agricolo, allora anche egli deve pagare la sua tassa.....

DE LUCA CARLO. Quando venderà il terreno.

TRABUCCHI, *relatore*. ...perchè non costruisce o non adibisce a costruzioni il suo terreno.

Nei riguardi del secondo emendamento debbo dire che, a parte la valutazione dei due ettari per ogni persona, non si può passare da un concetto come quello dell'imposta sul valore delle aree fabbricabili ad un altro concetto come quello dell'imposta sul *plus-valore* delle aree, indipendente dal primo. Se si applicherà l'imposta sul *plus-valore*, lo si deve fare per tutti ed allora per tutti, al momento della vendita, o trascorso un quindicennio, o al momento della costruzione, vi sarà l'imposizione del 15 per cento sul maggior valore. Ma se si ammette la possibilità e l'esistenza di una imposta calcolata sul valore delle aree fabbricabili, così come si vuol fare, non si può

passare da una imposta a un'altra semplicemente per una determinata categoria di persone.

Mi permetto poi di osservare che in realtà non è vero che per il piccolo coltivatore questa imposta abbia una grande incidenza, poichè se l'imposta per i primi due anni soltanto è applicata al tasso del 2 per cento, ed al 4 per cento soltanto per Roma, Milano e Napoli, c'è però una esenzione personale fino a 50 mila lire di tassa. Quindi perchè si possa incominciare ad applicare un'imposta, detraendo il valore agricolo e l'esenzione personale, occorre che sia una proprietà che sia veramente notevole; e questo per i primi due anni, poichè per gli anni successivi l'imposta si applicherà soltanto se ci sarà aumento di valore.

Non possiamo drammatizzare le cose dicendo che questa imposta grava moltissimo sul povero contadino. Ma si capisce! Graverà moltissimo quando sarà moltissimo il valore delle aree fabbricabili. Però per un'area che sia presso a poco del valore agricolo o anche leggermente superiore, l'imposta non graverà affatto moltissimo e sarà sopportabile veramente da chiunque.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Già in Commissione noi abbiamo esaminato la situazione dei coltivatori diretti nei riflessi di questa legge. Noi non riteniamo che possa accettarsi una esenzione soggettiva di questo tipo; e ciò sia per le ragioni che sono state esposte e sia perchè ci troviamo non dinanzi all'ipotesi di aree che abbiano un contenuto prevalentemente agricolo, bensì di aree che o per l'avvicinarsi della città, o per altri fenomeni di carattere extra-agricolo, vengano ad avere un coefficiente maggiorativo molto elevato.

Se noi pensiamo che, nello stesso ambito urbano del Comune, là dove non esiste un piano regolatore, si trovano delle zone a conduzione agricola che però sono già entro la cerchia dello sviluppo cittadino, e se consideriamo che tutte le volte che il cittadino desidera porre proprio in quelle zone la propria azienda o impresa costruendo degli edifici, egli

non si trova dinanzi ad eccezioni derivanti dalla volontà di mantenere ad ogni costo la destinazione agricola, ma si trova dinanzi ad una contestazione sul prezzo, che viene meno quando il prezzo diviene remunerativo, allora si dovrà ammettere che questa area, fino a quel momento destinata ad agricoltura, con coltivazione diretta o indiretta, è in realtà area destinata alla edificazione.

Questo è il motivo fondamentale per cui noi non possiamo accettare l'emendamento. Indubbiamente questa legge ha un suo rigore, ma solo grazie a tale rigore sarà efficace. Se invece si accetteranno miriadi di esenzioni e di possibilità di non applicazione, indubbiamente si avrà qualche cosa di diverso da quello che abbiamo voluto fare e da quello che abbiamo proposto al Parlamento di votare.

Per le aliquote differenziate e per quanto riguarda il trasferimento dell'obbligo di pagare non nell'anno (o nel primo biennio e negli anni successivi, nel modo che determineremo come norma di carattere generale), ma, al contrario, nell'ipotesi subordinata del senatore Salari, solo al momento in cui il reddito per destinazione di edificazione si realizza, devo dire che veramente è un voler riproporre la discussione su un criterio di carattere generale. Il criterio proposto è rispettabile, ma è diverso da quello posto a fondamento di questa legge. Imporre il tributo soltanto quando il fine edificatorio viene realizzato era infatti una delle proposte che venivano fatte, sostenendosi appunto che altrimenti si sarebbe tassato un reddito che avrebbe potuto non verificarsi mai.

Non per dire delle frasi dolci che non hanno nessuna importanza, io intendo associarmi alle prime parole dette dal senatore Trabucchi: per ognuno di noi sarebbe motivo di soddisfazione poter accedere a gran parte degli emendamenti. Ma se è vero che si creano dei problemi per alcuni coltivatori diretti, è pur vero che esiste un problema di carattere generale di necessità per le finalità di edificazione e di alloggio, come esiste anche un problema di carattere generale di finanza locale. Questi problemi, a mio giudizio, fanno premio su quelle preoccupazioni di carattere particolare che sono state qui accennate.

Per questi motivi prego di non voler approvare l'emendamento del senatore Salari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. In verità lo spirito che ha animato i proponenti l'emendamento, è stato motivo di preoccupazione anche per me, come feci presente sia nelle dichiarazioni di carattere generale, sia in Commissione. Sono anch'io d'avviso che la legge non può creare delle continue sfasature nella sua applicazione e che è necessario che tale applicazione sia basata su una linearità uguale per tutti.

Qui, i proponenti dovrebbero esaminare quello che ho proposto riguardo alla riduzione delle aliquote. Guardando la mia proposta troverete proprio la difesa dei piccoli coltivatori, perchè attraverso la riduzione delle aliquote, così come è stata da me impostata, si difenderanno i loro interessi e vedrete — ve lo dimostrerò quando entreremo nell'esame degli articoli in cui si esaminerà la questione della percentuale delle aliquote — come io mi sia preoccupato precisamente dei piccoli coltivatori; ve ne darò dimostrazione attraverso un calcolo preciso e vorrò vedere alla prova, voi che vi dite difensori degli interessi dei piccoli coltivatori, se sarete capaci di esaminare attentamente e di accogliere quel che io proporrò.

Questi terreni debbono pagare una tassa, ma ridotta, in misura sopportabile. Ecco perchè su questo emendamento mi asterrò, cioè sono consenziente con le intenzioni espresse dagli estensori nel proporgli, ma non sono favorevole per la sua forma.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle Finanze*. Dai dati che prima ha offerto al Senato il senatore Trabucchi, e che ognuno può consultare a tranquillità della propria coscienza, noi possiamo prendere il primo esempio che salta agli occhi: quello di Roma. Indubbiamente noi

parliamo di orti, nel caso specifico, perchè sono queste le normali ipotesi dinanzi alle quali ci troviamo per i coltivatori diretti nei confronti di questa imposta. Per un orto di prima categoria qui in Roma abbiamo, attraverso il calcolo del moltiplicatore cinque, come punto di partenza per un ettaro, il valore di lire 11.340.000. I due ettari per unità familiare sono 22 milioni. Per un orto irriguo di prima categoria abbiamo, per ettaro, 21 milioni e quindi si arriva a 42 milioni. Non si può perciò dire che trascuriamo gli interessi dei piccoli, essendo questo il punto di partenza dell'imposta, alleggerito anche dai minimi esenti che vedremo.

Io ho portato qui questi calcoli perchè sono l'esempio più evidente, anche per molti piccoli comunelli, di quelli che dipingiamo come depressi e sui quali facciamo una letteratura politica, dove nell'immediato fuori porta ci sono orti e frutteti con valore forse superiore a quello degli orti di Roma.

Sono alcuni casi, non tutti i casi. Indubbiamente nel formulare le nostre posizioni non abbiamo ignorato queste situazioni dei coltivatori diretti, anzi le abbiamo tenute presenti e questo è stato uno dei motivi che ci hanno fatto aderire alla proposta di aumentare a cinque il coefficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Salari, Cerica ed Angelilli tendente ad aggiungere la seguente lettera « c) i coltivatori diretti », emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Salari ha presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Aggiungere la seguente lettera:

” c) i coltivatori diretti, limitatamente ad una superficie di due ettari per unità familiare e sottoposta a coltura intensiva, per la quale sarà dovuta una imposta del 15 per cento sull'incremento di valore come avanti calcolato, solo all'atto della vendita ” ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento già illustrato dal senatore Salari e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Cerica, Cadorna, Ferrari, Bellora, Nacucchi e Rogadeo hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Aggiungere in fine i commi seguenti:

” Qualora gli Enti di cui alla precedente lettera b) alienino l'area senza averla edificata, l'imposta si rende dovuta, a carico dell'alienante, per tutti gli anni in cui l'area ha fruito dell'esenzione ed è applicata con l'aliquota corrispondente all'aumento percentuale medio annuo di valore, moltiplicata per quanti sono gli anni di esenzione.

” Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'alienante deve, nel termine di trenta giorni, presentare la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 8, indicando i valori tanto con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge — o dell'acquisto, se posteriore — quanto al momento della vendita ” ».

Poichè nessuno dei presentatori è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

TRABUCCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, relatore. Faccio presente che alla lettera a) dell'articolo in esame occorre leggere « circoscrizioni », in luogo di « giurisdizioni ». Trattasi di un errore tipografico.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 5 con la correzione indicata dal relatore e con la riserva relativa all'emendamento del senatore Braitenberg. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere anzitutto per quali motivi siano state totalmente escluse — con grande e dolorosa sorpresa per le popolazioni interessate e a malgrado delle vibrante proteste di una parte della stampa più autorevole — dalla ripartizione dei fondi, dovuti al recente e cospicuo prestito fatto dalla Banca internazionale della ricostruzione, interzone meritevoli di particolari aiuti ai fini dello sviluppo industriale, come la Calabria, la Puglia e la Lucania, e inoltre se non si possa procedere a una nuova, più giusta e perequatrice ripartizione dei detti fondi, e infine se non si ritenga opportuno, necessario e addirittura doveroso ripartire a favore di dette zone, con maggiore larghezza e con un criterio equitativo di compensazione, almeno i fondi che sono a disposizione e di competenza dell'Isveimer (236).

BARBARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa, per conoscere se intendono realizzare i voti già da tempo espressi dal Senato e tendenti ad ottenere che sia dato all'Aviazione civile un regolamento autonomo, premessa indispensabile per ottenere che la Aviazione civile italiana possa raggiungere quella sicurezza e quello sviluppo che sono ad essa necessari (237).

CARBONI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intende pren-

dere per rimediare alla ingiustificata ed inopportuna decurtazione del contributo statale agli Enti lirici, che colpisce duramente la vita dei grandi teatri italiani quali il San Carlo di Napoli, culla dell'arte italiana, centro di sviluppo della cultura nazionale e unica fonte di vita per centinaia di famiglie di artisti, di tecnici e di lavoratori italiani (1033).

VALENZI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, in attesa della promulgazione di una organica legge idonea a salvaguardare la vita e l'avvenire dei teatri lirico-sinfonici italiani, non intenda predisporre adeguati finanziamenti per gli Enti preposti ai teatri stessi, in modo da garantire la funzionalità di questi ultimi, i quali rappresentano un prezioso patrimonio culturale ammirato nel mondo intero e che deve essere incrementato e non mortificato (1034).

MONTAGNANI, BANFI, ALBERGANTI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in base a quali disposizioni di legge il prefetto di Napoli, si è arrogato il diritto di ordinare il ritiro dalla programmazione di un documentario « Voci di Napoli », munito dei regolari visti di censura, solo perchè ciò era stato richiesto dal Sindaco Lauro, così come risulta dalla lettera che questi gli ha indirizzato, e i motivi per i quali il Prefetto invece non ritiene, come sarebbe suo dovere, intervenire per far cessare le vere e proprie offese che l'attuale Amministrazione comunale arreca quotidianamente al buon nome e agli interessi di Napoli mettendo così fine a « fatti e misfatti di cui Napoli è veramente stanca ». (*Già interpellanza n. 160*) (2615).

PALERMO, VALENZI, CERABONA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano sottoporre all'esame del Parlamento per la rivalutazione delle pen-

sioni di guerra dirette in seguito all'ordine del giorno approvato ad unanimità dal Senato ed accolto dal Governo nella seduta del 24 marzo 1953, in occasione della discussione sulla proposta di legge n. 2803, con il quale ordine del giorno il Governo si impegnava ad esaminare la situazione dei pensionati di guerra anzidetti per gli indispensabili miglioramenti a decorrere dal prossimo bilancio 1954-55 (*Già orale n. 169*) (2616).

PALERMO, CARELLI, BARBARO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti dell'Amministrazione comunale di Napoli in seguito alle accuse mosse, da parte dei Consiglieri delle minoranze, circa l'attività della Giunta sotto il profilo delle illegalità, degli arbitrii, delle collusioni con gli interessi privati e financo dei reati che si intrecciano nelle azioni della Amministrazione Lauro; e se ritiene compatibili col metodo democratico gli scandalosi sistemi tendenti a limitare la libertà di parola in seno al Consiglio, ad opera della Giunta e del Sindaco, nonché la tolleranza se non la provocazione addirittura di episodi di apologia del fascismo (*Già orale numero 589*) (2617).

PALERMO, VALENZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se gli sia noto il nuovo grave episodio accaduto al Consiglio comunale di Napoli. Nella seduta del 27 aprile 1955, non soltanto venne negata la parola ad un consigliere comunale che intendeva celebrare il decennale della liberazione, ma si giunse al punto di sciogliere la seduta pur di evitare tale celebrazione.

E se crede che sia conforme allo spirito e alla lettera della Costituzione tale gesto di faziosità che si aggiunge ai numerosi atti di provocazione, di insulto alla Resistenza e di apologia di fascismo ad opera del Sindaco e della maggioranza consigliere (*Già orale numero 646*) (2618).

PALERMO, VALENZI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui non sono stati an-

cora espletati i « concorsi speciali per titoli a posto di professore presso i conservatori di musica di Stato » riservati ai perseguitati politici e razziali, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1954, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1954; e se non ritenga opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice e al sollecito espletamento dei concorsi stessi, in modo che i vincitori possano essere nominati entro il 30 settembre 1955 ed assumere servizio all'inizio del prossimo anno scolastico, stabilendo altresì i criteri, non contemplati nel bando di concorso, per la valutazione dei titoli.

Per conoscere, inoltre, se, in considerazione del fatto che analogo provvedimento è già stato disposto per i concorsi ordinari banditi nel 1953 e tuttora in corso di espletamento, non ritenga giusto disporre che anche per i concorsi speciali riservati ai perseguitati politici e razziali, indetti con decreto ministeriale febbraio 1954, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1954, siano valutati i titoli di abilitazione conseguiti nei concorsi ordinari del 1951 (anteriormente, cioè, alla data del bando); disponendo che anche per questi concorsi speciali riservati ai perseguitati politici e razziali sia sufficiente produrre una dichiarazione di conseguita abilitazione con riserva di produrre in seguito il relativo diploma o certificato, pena la decadenza dalla nomina (*Già orale n. 665*) (2619).

PALERMO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per tutelare la dignità e la libertà di valorosi e stimati insegnanti del liceo « G. B. Vico » di Napoli, fatti segno ad una ignobile e calunniosa campagna ad opera di certa stampa e specialmente di un fogliaccio che notoriamente svolge opera di provocazione fascista e di ricatto. (*Già orale n. 811*) (2620).

PALERMO.

Ai Ministri del tesoro e dei trasporti, per conoscere quali misure intendono prendere per venire finalmente incontro alla legittima richiesta dei pensionati ferroviari di ottenere

subito almeno un acconto sulle somme che essi hanno il diritto di percepire in conseguenza dell'avvenuta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dell'11 gennaio 1956 (2621).

VALENZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali al signor De Riggi Bartolomeo di Pasquale da Cicciano provincia di Napoli, non è stato rinnovato il porto d'arme per fucile da caccia, che aveva da oltre nove anni e quello di pistola che aveva da otto anni (2622).

PALERMO,

Al Ministro del tesoro, per conoscere se si è provveduto alla concessione della pensione di reversibilità a favore della signora Rigoni Marina, nata il 22 marzo 1890, residente in Pesaro, Via Mercalli, n. 24, moglie del defunto D'Antonio Domenico, titolare del certificato di iscrizione n. 1705119, posizione n. 258102 della Direzione generale delle Pensioni di guerra. La domanda relativa a tale reversibilità, corredata dei documenti richiesti, è stata a suo tempo inoltrata, tramite l'ufficio del Tesoro di Pesaro (2623).

CAPPELLINI.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 24 gennaio 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

8. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

9. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (151).

10. { SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 21,15).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 487ª SEDUTA (23 GENNAIO 1957)

ELENCO DI ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI
PER IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE

INDICE

Ordinanze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche nn. 327, 328, 329, 330, 331, 332	Pag. 19989, 19990
ARZIGNANO — Ordinanza del Pretore n. 351	19991
AVELLINO — Ordinanza del Pretore n. 335	19990
CERRETO SANNITA — Ordinanza del Pretore n. 347	19991
CITTÀ DI CASTELLO — Ordinanza del Pretore n. 346	19991
FIRENZE — Ordinanza della Corte di appello n. 325	19989
GALATINA — Ordinanza del Pretore n. 341	19990
GRAVINA — Ordinanza del Pretore n. 352	19991
LEGNAGO — Ordinanza del Pretore n. 354	19991
LEONFORTE — Ordinanza del Pretore n. 337	19990
LUCCA — Ordinanza del Pretore n. 340	19990
MAZZARINO — Ordinanza del Pretore n. 342	19991
MONTEPULCIANO — Ordinanza del Tribunale n. 348	19991
NAPOLI — Ordinanza del Pretore n. 339	19990
OTRANTO — Ordinanze del Pretore nn. 349, 350	19991
PADOVA — Ordinanza del Tribunale n. 355	19992
PERUGIA — Ordinanze del Pretore nn. 326, 338	19989, 19990
PONTREMOLI — Ordinanza del Pretore n. 353	19991
RAVANUSA — Ordinanza del Pretore n. 344	19991
SAVONA — Ordinanza del Pretore n. 343	19991
TORINO — Ordinanze della Corte di appello nn. 336, 345	19990, 19991
TRAPANI — Ordinanza del Tribunale n. 334	19990
VELLETRI — Ordinanza del Pretore n. 333	29990

325. Ordinanza della Corte di Appello di Firenze — in data 26 ottobre - 5 dicembre 1956 — nella causa civile ENTE per la COLONIZZAZIONE TOSCO-LAZIALE contro SOCIETÀ ANONIMA AZIENDE AGRICOLE POMAIA, per il giudizio di legittimità sui decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2825 e 27 di-

cembre 1952, n. 3995, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

326. Ordinanza del Pretore di Perugia — in data 2 novembre 1956 — nella causa civile TEDILORENZO contro BALDELLI Dante, per il giudizio di legittimità sulla legge 29 maggio 1956, n. 500, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.

327. Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche — in data 3 novembre 1956 — nella causa SOCIETÀ TERNI contro MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI e COMUNE di AMATRICE ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 1, commi primo ed ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, in relazione all'articolo 23 della Costituzione.

328. Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche — in data 3 novembre 1956 — nelle cause riunite AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE di Torino contro MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI e COMUNE di CERESOLE REALE ed altri e COMUNE di LOCANA ed altri contro MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 1, commi primo ed ottavo della legge 27 dicembre 1953, n. 959, in relazione all'articolo 23 della Costituzione.

329. Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche — in data 3 novembre 1956 — nella causa SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTE contro MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 1,

commi primo ed ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, in relazione all'articolo 23 della Costituzione.

330. Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche — in data 3 novembre 1956 — nella causa SOCIETÀ PIEMONTE ELETTRICITÀ contro MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI e COMUNE di MONDOVI, per il giudizio di legittimità sull'articolo 1, commi primo ed ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, in relazione all'articolo 23 della Costituzione.

331. Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche — in data 3 novembre 1956 — nella causa SOCIETÀ GENERALE ELETTRICA della SICILIA contro MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI e COMUNE di SIRACUSA ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 1, commi primo ed ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, in relazione all'articolo 2 della Costituzione.

332. Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche — in data 3 novembre 1956 — nella causa SOCIETÀ ELETTRICA SELT VALDARNO e SOCIETÀ IDROELETTRICA ALTA TOSCANA (S.I.D.A.T.) contro MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI e COMUNI di BAGNI di LUCCA ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 1 commi primo ed ottavo della legge 27 dicembre 1953, n. 959, in relazione all'articolo 23 della Costituzione.

333. Ordinanza del Pretore di Velletri — in data 6 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di RIGA Pasquale di Francesco, per il giudizio di legittimità sull'articolo 654 del Codice penale, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

334. Ordinanza del Tribunale di Trapani — in data 7 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di MARINO Gioacchino ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 17 della Costituzione.

335. Ordinanza del Pretore di Avellino — in data 9 novembre 1956 — nella causa civile CAPONE Antonio contro ZECCARDO Michele, per il giudizio di legittimità sul decreto legge 17 dicembre 1955, n. 1227, in relazione all'articolo 77 della Costituzione.

336. Ordinanza della Corte di appello di Torino — in data 9 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di GRASSOTTI Aldo fu Antonio, per il giudizio di legittimità sul decreto ministeriale 8 luglio 1924, n. 1340, in relazione al regio decreto 10 maggio 1923, n. 1792, e alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

337. Ordinanza del Pretore di Leonforte — in data 16 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di CAROSIA Giovanni fu Antonino e CHIARAMONTE Pietro fu Salvatore, per il giudizio di legittimità sull'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 17 della Costituzione.

338. Ordinanza del Pretore di Perugia — in data 18 novembre 1956 — nella causa civile SCORPIONI Marsilio contro RIZZOLI Franca, per il giudizio di legittimità sulla legge 29 maggio 1956, n. 500, in relazione agli articoli 3, 23, 24, 25, 41, 42, 75, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione.

339. Ordinanza del Pretore di Napoli — in data 21 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di JORIO Giuseppe di Carmine, per il giudizio di legittimità sull'articolo 333 del Codice penale, in relazione all'articolo 40 della Costituzione.

340. Ordinanza del Pretore di Lucca — in data 21 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di SILLANI Ada, per il giudizio di legittimità sulla legge 4 gennaio 1951, n. 28, in relazione all'articolo 33 della Costituzione.

341. Ordinanza del Pretore di Galatina — in data 23 novembre 1956 — nel procedimento penale a carico di COLUCCIA Anna di Pasquale per il giudizio di legittimità sull'articolo 21

della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione agli articoli 2 e 4 della Costituzione.

342. Ordinanza del Pretore di Mazzarino - in data 26 novembre 1956 - nel procedimento penale a carico di GUCCIONE Ruggiero fu Biagio, per il giudizio di legittimità sugli articoli 11, 13 e 18, della legge 24 aprile 1949, n. 264, in relazione agli articoli 1, 4 e 36 della Costituzione.

343. Ordinanza del Pretore di Savona - in data 29 novembre 1956 - nel procedimento penale a carico di BOGLIOLO Ernesto, per il giudizio di legittimità sull'articolo 156, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 49 della Costituzione.

344. Ordinanza del Pretore di Ravanusa - in data 4 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di GAMBINO Gaetano ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sugli articoli 285 e 286 del relativo Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione agli articoli 21 e 49 della Costituzione.

345. Ordinanza della Corte di appello di Torino - in data 5 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di GIANNACE Angelo fu Francesco, per il giudizio di legittimità sul decreto ministeriale 8 luglio 1924, n. 1340, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

346. Ordinanza del Pretore di Città di Castello - in data 5 dicembre 1956 - nella causa civile MARZIALI Giuseppe contro TAFFINI Giovanni, per il giudizio di legittimità sulla legge 29 maggio 1956, n. 500, in relazione all'articolo 42 della Costituzione.

347. Ordinanza del Pretore di Cerreto Sannita - in data 6 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di DI LEONE Libero Antonio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 510, primo comma, del Codice di procedura penale, in relazione all'articolo 24 della Costituzione.

348. Ordinanza del Tribunale di Montepulciano - in data 10 dicembre 1956 - nella causa civile BORGHI Aldo contro ENTE PER LA COLONIZZAZIONE DELLA MAREMMA TOSCO-LAZIALE E DEL TERRITORIO DEL FUCINO, per il giudizio di legittimità sul decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1755, in relazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841.

349. Ordinanza del Pretore di Otranto - in data 11 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di COLUCCIA Vincenzo fu Pietro, per il giudizio di legittimità sull'articolo 13 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione all'articolo 4 della Costituzione.

350. Ordinanza del Pretore di Otranto - in data 11 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di DE PAOLIS Biagio, fu Carmine, per il giudizio di legittimità sull'articolo 13 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione all'articolo 4 della Costituzione.

351. Ordinanza del Pretore di Arzignano - in data 13 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di FOLCO Giancarlo di Ferruccio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.

352. Ordinanza del Pretore di Gravina - in data 21 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di CARIELLO Giuseppe e TEDESCO Arcangelo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

353. Ordinanza del Pretore di Pontremoli - in data 21 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di LAVAGGI Olinto e ROSSI Paolo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 18, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 17, comma secondo della Costituzione.

354. Ordinanza del Pretore di Legnago - in data 21 dicembre 1956 - nel procedimento penale a carico di ZAGO Don Giuseppe fu Remi-

487^a SEDUTA

DISCUSSIONI

23 GENNAIO 1957

gio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 19 della Costituzione.

355. Ordinanza del Tribunale di Padova - in data 10 gennaio 1957 - nel procedimento penale a carico di GIRARDELLO Angelo di Gaetano, per il giudizio di legittimità sul regio de-

creto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, e successive modificazioni, e sul regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, in relazione all'articolo 76 della Costituzione.

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti